



Giuliana Giongrandi

**Gli accordi italiani per la delimitazione di
zone marittime nel Mediterraneo**

2024-1.4

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



© Giuliana Giongrandi
Testo chiuso nel mese di aprile 2024

ISSN 1973-3585

**The International Law and Social Sciences
Graduate Research Training Programme
Cattedra di Diritto Internazionale**
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*
<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

Pubblichiamo volentieri il Rapporto SPA.MAR. 2024 su *Gli accordi italiani per la delimitazione di zone marittime nel Mediterraneo*.

Il Rapporto è stato redatto dalla dott.ssa Giuliana Giongrandi e viene pubblicato qui in prima stesura secondo la filosofia dell'Open Access Knowledge Management che ispira ormai da tempo l'opera della nostra rivista.

La redazione

1 Le zone marittime nel Mediterraneo

Nel mar Mediterraneo, dagli anni '90 in poi, abbiamo assistito alla corsa degli Stati all'istituzione di una loro Zona Economica Esclusiva e la pretesa di una loro sovranità e giurisdizione in tale zona di mare. Il fenomeno, poi diventato incontrollato, ha realizzato un'incertezza grave dei confini nel mare.

Secondo Fabio Caffio¹ è proprio la certezza dei confini nel Mediterraneo il fattore che garantisce una stabilità nel Mediterraneo nonché un suo sviluppo economico.

Possiamo percepire la gravità dell'incontrollato fenomeno già solo volgendo il pensiero al Mediterraneo Occidentale dove l'Algeria ha autonomamente istituito una sua ZEE che arriva a sovrapporsi alle coste della Sardegna e agli spazi giuridici spagnoli, nonché al Mediterraneo Orientale dove vi sono una pluralità di pretese di Stati come Grecia, Libia, Turchia, Libano, Egitto e Cipro che si sovrappongono in medesime zone di mare.

Secondo Fabio Caffio, per superare l'incertezza dei confini, si dovrebbe ripartire mostrando, gli Stati, buona fede nello svolgimento delle attività, soprattutto economiche, nelle Zone di mare con pretese sovrapposte; inoltre, per superare la grave incertezza dei confini nel

¹ F, Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 63.

Mediterraneo, risulta importante la realizzazione di accordi temporanei tra Stati, che manifestino un desiderio di scelte condivise.

Invero, sovrapponendosi, in via definitiva, la ZEE, alla Piattaforma Continentale, gli Stati del Mediterraneo avrebbero un potere di controllo non solo per le risorse non biologiche o biologiche statiche, ma anche per le risorse biologiche dinamiche, per l'energia verde del vento, per la gestione delle risorse ittiche, per la protezione ambientale nonché per la lotta alla pesca illegale.

Dunque, l'istituzione di una ZEE nasce o dovrebbe nascere allo scopo, principalmente, di garantire la Blue Economy e non, come invece superficialmente sembra, per un'appropriazione degli spazi dell'Alto Mare, volto quindi alla territorializzazione.

Il ragionamento logico è immediato: se esiste il problema della certezza dei confini, allora, più che definire in modo rigoroso una linea tra zone economiche esclusive, la soluzione migliore al problema, in via temporanea, ed auspicabilmente anche in via definitiva, sarebbe piuttosto una collaborazione e cooperazione, tra Stati, nello sfruttamento delle risorse eoliche, ittiche etc.

Tale collaborazione tra Stati, nelle fasce di mare oggetto di pretese sovrapposte, trasformerebbe un problema di delimitazione tra zone di mare, in uno sviluppo economico per ogni Stato che collabora nonché, cosa più importante, in una forte e controllata tutela dell'ambiente marino.

Citando Fabio Caffio sarebbe più logico, allora, arrivare a “provisional arrangements”; tali provisional arrangements permetterebbero la realizzazione di aree di sfruttamento congiunto delle Zone Economiche Esclusive, auspicabilmente utilizzate per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, magari attraverso appositi impianti offshore. Seppure precedentemente abbiamo riportato le parole di Conforti, il quale afferma che “un confine è importante quando delimita la comunità, non quando riguarda uno sfruttamento delle risorse”, tuttavia, in tale sede appare necessario citare Tullio Scovazzi, sul tema dei confini. Invero Tullio Scovazzi² spiega che, se un confine è necessario per la delimitazione terrestre tra Stati, allo stesso modo questo assume una grande importanza se ci troviamo in mari chiusi e semichiusi nei quali le zone di mare, che si vogliono istituire, sono collocate tra territori, isole comprese, la cui distanza è inferiore al doppio dell’ampiezza delle zone in questione.

Così appare la situazione nel Mediterraneo.

Per tale ragione Scovazzi³ individua una serie di questioni sostanziali ancora aperte, tra le quali, le più importanti sono tre; la prima, nonché più importante questione sostanziale, riguarda la possibilità di utilizzare la stessa linea di delimitazione della piattaforma continentale, individuata in accordi già stipulati tra Stati, anche per la Zona Economica

² T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell’Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 36.

³ T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell’Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

Esclusiva. In altre parole, se debba seguire lo stesso tracciato della linea di delimitazione dei fondi marini e della piattaforma continentale.

La dottrina, a fronte di tale importante questione sostanziale ancora aperta, si divide in due indirizzi.

Da un lato vi è chi ritiene si debba risolvere la questione positivamente, ovvero dando una risposta affermativa, a fronte di ragioni pratiche. Infatti, risulta molto incoerente che, uno Stato, che autorizzi operazioni sul fondo del mare per ricerca e sfruttamento di risorse biologiche statiche e non biologiche, non possa autorizzare le medesime attività per la colonna d'acqua sovrastante, essendo queste ultime invece autorizzate da altri Stati. Inoltre, è convincente anche a fronte della celerità che si avrebbe, nella risoluzione del problema delle incertezze dei confini, nel momento in cui si applicherà la medesima linea di delimitazione, prevista per la piattaforma continentale, anche per la ZEE.

Vi è invece chi, a fronte di ragioni formali e soprattutto di principio, ritiene non si possa autorizzare a tale uso.

Invero, non è per nulla scontato che, le circostanze, che hanno permesso di individuare una linea mediana di delimitazione per la piattaforma continentale, siano applicabili anche per la delimitazione di una ZEE, potendo, ove applicate, creare una linea di delimitazione iniqua tra gli Stati.

Tra la dottrina che, da un lato, protende verso una soluzione negativa, possiamo citare anche Giuseppe Cataldi⁴; seppure accennando alla questione dobbiamo, infatti, parlarne.

In particolare, Giuseppe Cataldi, nell'analisi dettagliata del comma 3 dell'articolo 1 della legge italiana n. 91 del 2021, spiega, senza mezzi termini, come, il testo del terzo comma, sia stato scritto in modo adeguato.

Infatti, già il riferimento, nel testo, all'articolo 80 della costituzione, che elenca le ipotesi di autorizzazione parlamentare alla ratifica degli accordi bilaterali tra Stati, risulta idoneo. Di questo però se ne parlerà più nel dettaglio ed in una sede più appropriata, più avanti.

In questa sede invece interessa il pensiero di Cataldi, rispetto al testo dell'articolo 1 al comma 3, nella parte in cui non prevede obbligatoriamente l'adozione della linea mediana.

Invero, quella della linea mediana è stata una soluzione assunta, nella gran parte degli accordi tra Stati adiacenti o frontisti, rispetto alla delimitazione della piattaforma continentale. Ciò non vuol dire che, a fronte di circostanze differenti, anche e soprattutto geografiche, l'utilizzo della linea mediana sia sempre e comunque un risultato "equo" per le parti.

⁴ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 70.

Per Giuseppe Cataldi, dunque, non è detto che l'uso della linea mediana, individuata in precedenti accordi tra Stati, garantisca il risultato più giusto per questi ultimi, nella delimitazione delle loro ZEE.

È in tale prospettiva di pensiero che, allora, si può percepire la tendenza di uno studioso importante come Giuseppe Cataldi, che, sembrerebbe tendere più verso una risposta negativa alla questione sostanziale, sull'utilizzo o meno della medesima linea che delimita la piattaforma continentale. Tale pensiero verrà maggiormente approfondito nelle pagine a seguire.

Nonostante parte della dottrina abbia, quindi, un'opinione negativa sul punto, l'Italia ha, tuttavia, utilizzato gli accordi stipulati con Grecia e Croazia, per la piattaforma continentale, anche per le future ZEE. Di questi accordi stipulati se ne parlerà, più nel dettaglio, successivamente. Sempre Tullio Scovazzi espone una seconda questione sostanziale, ancora aperta, che riportiamo, in quanto di grande importanza attuale, soprattutto per l'Italia; è, cioè, la questione del peso attribuito, dall'Italia, alle sue isole. Infatti, se guardiamo agli accordi conclusi, l'Italia attribuisce un peso diverso alle sue isole; in particolare, a fronte del testo dell'accordo stipulato con la Tunisia, l'Italia ha accettato di attribuire alle isole, quali Lampedusa, Pantelleria, Linossa e Lampione, un peso minimo rispetto alla costa tunisina.

Al contrario, a fronte della piccola isola spagnola di Minorca, nell'accordo con la Spagna, ha attribuito all'isola di Sardegna lo stesso peso attribuito all'Italia.

Ultima questione sostanziale aperta, di cui parliamo, è la situazione del Mediterraneo Centrale. Infatti, ad oggi, unica soluzione, per risolvere una situazione geograficamente assai confusa, è un intervento necessario degli Stati che abitano il Mediterraneo centrale, ovvero Italia, Malta, Libia e Tunisia. Invero, vedremo in seguito come, le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, adita dagli Stati appena citati, abbiano delimitato le zone di piattaforma continentale, solo nelle parti che non si potevano considerare potenzialmente spettati a Stati terzi, che rivendicavano tali zone della piattaforma continentale.

2 La nostra indagine. Struttura e metodo

Prima di affrontare, caso per caso, la pluralità di accordi stretti dall'Italia con gli altri Stati del Mediterraneo, è utile fare, in prima battuta, una breve introduzione storica e logica agli istituti della piattaforma continentale e della ZEE in Italia, dal momento che saranno studiati, in seguito, come oggetto degli accordi tra Stati.

L'Italia, come ci spiega Fabio Caffio⁵, dagli anni Cinquanta in poi iniziò un'attività di ricerca, estrazione e sfruttamento di gas e petrolio, sino a 200 mt di profondità.

⁵ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 44.

In tale operazione, l'attività dell'ENI fu particolarmente importante, in quanto, nel 1959 aveva individuato il primo giacimento petrolifero, ove iniziarono le prime attività offshore.

Tali attività offshore continuarono nell'Alto e Basso Adriatico, nel Tirreno e nel canale di Sicilia.

Da tale interesse dell'Italia per la ricerca di giacimenti nel fondo marino, si evince la ragione per cui l'Italia iniziò, avendone grande interesse, ad adottare accordi di delimitazione, con gli altri Stati, della piattaforma continentale.

Tra gli accordi più importanti basti pensare, citandone qui alcuni che poi verranno in seguito approfonditi, l'accordo con la Tunisia del 1971, con la Grecia del 1977 ovvero con la Spagna del 1974. Questi e tanti altri accordi di delimitazione della piattaforma continentale verranno indicati più nel dettaglio in seguito.

La Convenzione di Montego Bay propone, come unico criterio per l'individuazione dei confini marittimi, il criterio della "equitable solution"⁶ per la determinazione della piattaforma continentale; ogni confine marittimo, stipulato prima del 1982, è stato individuato, dunque, sulla base di principi rigidamente individuati dalla Convenzione precedente, non guardando alle realtà geografiche e politiche che, invece, avrebbero dovuto essere considerate.

⁶ Il criterio dell'Equitable solution non privilegia né il principio dell'equidistanza né altri modi di delimitazione, tale da far considerare, ogni confine marittimo concordato dall'Italia, dopo il 1982, un caso a sé.

Invero, prima della Convenzione del 1982, si usavano, per la delimitazione tra Stati delle zone di mare, una pluralità di principi, tutti diversi tra loro, tra cui ricordiamo il principio dell'equidistanza. Le delimitazioni erano preimpostate e non guardavano in modo concreto alla realtà dei fatti.

È per tale ragione che, con la Convenzione del 1982, preso atto dell'esistenza di circostanze sempre diverse e modificabili nelle dinamiche tra Stati, si adotta definitivamente, come unico criterio, quello della "equitable solution", che mette definitivamente da parte tutti gli altri rigidi principi.

Piuttosto, tale criterio, prende atto delle differenze geopolitiche tra Stati e permette di considerare ogni accordo, stipulato dal 1982 in poi tra gli Stati ratificanti la Convenzione, come un caso a sé; ovvero un caso a parte rispetto a tutti gli altri, altrettanto atipici, casi di delimitazione, caratterizzato da circostanze irripetibili in altri contesti e che, dunque, modificheranno in un modo o nell'altro l'individuazione della linea di delimitazione. Si individuerà una linea "equa" rispetto agli interessi in gioco degli Stati, in relazione alle diverse condizioni e circostanze che caratterizzano gli Stati firmatari la Convenzione del 1982.

Si pensi, per percepire immediatamente l'applicazione del criterio appena esposto, all'accordo tra l'Italia e la Francia del 2015, c.d. accordo di Caen; tale accordo creò non poche polemiche in Italia in relazione alle scelte negoziali prese sulla delimitazione della zona di mare oggetto di negoziazione tra i due Stati; per tale ragione, ancora oggi, l'Italia, pur

avendo stipulato l'accordo nel 2015, non lo ha ancora ratificato, seppure siano passati molti anni.

Affrontata, dal punto di vista storico, l'esistenza in Italia di interessi che muovevano verso la stipula di accordi per la delimitazione della piattaforma continentale, spiegheremo ora, con le parole di Giuseppe Cataldi⁷, la medesima realtà, per la Zona Economica Esclusiva.

Invero, l'esistenza di una pluralità di accordi stipulati, alla fine degli anni '70 del secolo scorso, con molti Stati del Mediterraneo sarà, assieme alla storica resistenza dell'Italia a dichiarare zone proprie di giurisdizione, la ragione per la quale l'Italia ha ritardato non poco all'adozione di una ZEE.

Come ben sappiamo infatti l'Italia si attenne sempre a una politica di libertà nei mari.

Ciò avvenne principalmente per due ragioni; da un lato, infatti, la stessa Marina Militare riteneva che l'adozione di una zona di giurisdizione italiana limitasse fortemente i movimenti delle flotte militari in un mare semichiuso come è il Mediterraneo, dall'altro lato contribuì una forte politica della pesca.

Invero l'Italia è, da sempre, una delle potenze pescherecce più forti tra tutte. Ciò è un dato di fatto. Se non che, a differenza di altri Stati del Mediterraneo, è priva di una costa che si affacci ad un Oceano. Dunque,

⁷ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 68.

è priva di quegli abbondanti stock ittici che si trovano spesso altrove, non in un mare semichiuso. Per tale ragione le associazioni di categoria realizzarono una forte azione di Lobbying al fine di evitare l'istituzione di una ZEE italiana che portasse con sé i limiti temuti per il commercio del mare, ritenendo una tale istituzione addirittura lesiva l'articolo 123 della Convenzione di Montego Bay.

Si riporta, di seguito il testo dell'articolo 123 della CNUDM, contenuto all'interno della Parte IX "Mari chiusi o semichiusi"; tale parte infatti è la presa d'atto, da parte della Convenzione stessa, della presenza di Stati ratificanti, che non hanno nessun accesso a coste oceaniche. Molti degli articoli contenuti nella Convenzione, invero, devono essere letti alla luce dell'articolo 122 e 123 sui mari chiusi e semichiusi, nonché alla luce delle disposizioni generali; si prenda a esempio la Buona Fede di cui all'articolo 300 CNUDM;

Art. 123: "Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi.

1) Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata,

- a) Navigazione 46 0.747.305.15 a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
- b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro

obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino; c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata; d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo”.

È evidente che, le associazioni dei pescatori italiani abbiano usato il riferimento a un articolo così importante, nella speranza di mettere in luce un comportamento fortemente lesivo delle libertà fondamentali per gli Stati terzi, garantite in Alto Mare.

Speravano, cioè, che l'Italia mantenesse fermo il suo proposito avverso l'istituzione di una ZEE, in un mare che, a detta di tali associazioni, non avrebbe potuto ospitare pretese degli Stati, tali da limitare i diritti e le libertà fondamentali degli Stati terzi.

A fronte, tuttavia, di una realtà geopolitica in costante cambiamento, ove si realizzava una corsa, sempre più sfrenata, all'istituzione di una Zona Economica Esclusiva, l'Italia ha sbagliato nel ritardare la sua istituzione.

Invero, l'istituzione di una Zona Economica Esclusiva, permette, come ben sappiamo l'estensione di una parte limitata della sovranità dello Stato nel mare, nonché una sua giurisdizione in tale zona. Poiché l'Italia si trova al centro del Mediterraneo, avrebbe avuto tutte le ragioni per istituire, prima tra tutte, una sua ZEE.

Infatti, se avesse subito istituito tale zona, probabilmente non si sarebbe trovata contestata e minacciata in zone di mare di cui avrebbe avuto pieno diritto.

Gli Stati del Mediterraneo conoscono bene l'importanza strategica dell'Italia nel commercio marittimo, ed è per tale ragione che non hanno perso tempo a imporsi sulle zone del Mediterraneo, così ponendo l'Italia, che partiva avvantaggiata, in una posizione di grave svantaggio.

Risulta, dunque, non poco grave l'incuranza con cui, l'Italia, non ha guardato al problema della ZEE nonché alla possibilità, poi sfumata nel nulla, di imporsi a tutti come potenza marittima del Mediterraneo.

Spiega Giuseppe Cataldi⁸ che, a spingere l'Italia e gli altri Stati del Mediterraneo all'istituzione di una loro ZEE, è stata proprio l'Unione Europea, la quale aveva varato, nel 1990, la "Politica comune per la pesca nel Mediterraneo".

Tale politica comune per la pesca comprendeva "norme freno" per la pesca INN, acronimo che sta per Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata.

L'istituzione delle ZEE, per l'Unione Europea, avrebbe permesso una più facile applicazione di tali norme freno; da cui la spinta dell'Unione Europea agli Stati, per la istituzione di una loro Zona Economica Esclusiva.

⁸ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 68.

Come sappiamo l'Italia ha istituito una Zona di Protezione Ecologica che, tuttavia, non attribuisce quel potere che, una ZEE attribuirebbe all'Italia nel Mediterraneo.

Nelle more dell'attesa dell'istituzione di una ZEE in Italia tuttavia, secondo Giuseppe Cataldi, visto il silenzio del Legislatore, la ZPE, istituita nel 2011 in attuazione della legge del 2006, rimarrà in vigore sino alla definitiva istituzione, in Italia, della Zona Economica Esclusiva negli stessi spazi.

Come prima si diceva, l'articolo 1 della legge italiana n.91 del 2021 che, finalmente, autorizza l'istituzione di una ZEE anche per l'Italia, merita una spiegazione approfondita.

Invero, l'articolo 1 al suo terzo comma, contiene due elementi che, secondo l'opinione di Giuseppe Cataldi, autorizzano il terzo comma a produrre i suoi effetti giuridici.

Per percepire in modo immediato la spiegazione che verrà a breve esposta, si riporta di seguito il testo del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 91 del 2021;

Art. 1, comma 3: "I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale".

Già il riferimento alla procedura di autorizzazione ex articolo 80 della Costituzione appare corretto, a detta di Giuseppe Cataldi,⁹ per la “natura politica” degli accordi di cui si parla.

La presenza quindi di accordi di “Natura Politica” rende il contenuto dell’articolo 1 comma 3 corretto e, dunque, idoneo a produrre effetti giuridici in quanto, proprio il requisito della “Natura Politica” permette di affermare che sussista almeno uno dei cinque requisiti richiesti, ex art. 80 Cost. per l’autorizzazione parlamentare alla ratifica.

Riporto di seguito il testo dell’articolo 80 della Costituzione: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.

A fronte di tali requisiti, individuati in Costituzione per la ratifica parlamentare degli accordi internazionali, il riferimento alla natura politica degli accordi, stretti precedentemente tra Stati risulta, dunque, idoneo a soddisfare almeno uno dei cinque requisiti individuati dall’articolo 80 Cost.

A ben vedere, inoltre, spiega Giuseppe Cataldi, si potrebbe ritenere idoneo questo comma in quanto, non solo viene soddisfatto il riferimento alla natura politica dei trattati internazionali, ma viene anche soddisfatto un altro dei cinque requisiti richiesti ex art. 80 Cost.

⁹ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 70.

Invero si potrebbe affermare che, per quanto non consista in un cambiamento della sovranità territoriale, l'istituzione in mare di una ZEE comporta di sicuro una variazione del territorio che, così, estende giurisdizione e parziale sovranità dello Stato costiero, anche al mare.

Precedentemente è stato spiegato come, oltre a queste due ragioni, la formula usata, sui limiti esterni provvisori, contribuisce all'idoneità del terzo comma.

Invero, spiega il terzo comma, in attesa dei limiti esterni definitivi, l'Italia è chiamata a provvedere all'individuazione dei suoi limiti alla ZEE, provvisoriamente e non ostacolando l'accordo finale.

Se ci domandiamo il perché tale formula sui limiti esterni provvisori sia stata redatta in modo adeguato, non meritando, dunque, un cambiamento nella sua formulazione, la risposta, che viene che da Cataldi, sta nel mancato riferimento alla linea mediana¹⁰ come linea di delimitazione dei limiti esterni.

¹⁰ Linee di base mediane o di equidistanza: linee, ciascun punto delle quali è equidistante dai punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata la delimitazione delle zone di rispettiva giurisdizione di Stati con coste contrapposte o adiacenti. Il concetto di linea mediana viene impiegato riguardo alla delimitazione del mare territoriale (Conv. Ginevra, 1958, sul mare territoriale, art. 12; Conv. di Montego Bay, 1982 sul diritto del mare, art. 15) e quella frontale della piattaforma continentale di Stati con coste contrapposte (Conv. Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art. 6, comma 1o); mentre quello di linea di equidistanza viene riferito alla delimitazione laterale della piattaforma continentale nel caso di coste adiacenti (Conv. Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art. 6, comma 2o). Secondo la giurisprudenza internazionale, mentre la linea di base mediana ha acquisito valore di regola generale consuetudinaria per la delimitazione del mare territoriale, ciò non è vero con riferimento alla piattaforma continentale (Corte internazionale di giustizia, 1969, affare della piattaforma continentale del Mare del

Da tale mancato riferimento si evince, allora, che non sussista alcun obbligo, per l'Italia, nel definire gli accordi di delimitazione con Stati limitrofi e frontisti, di adozione della linea per l'individuazione dei limiti esterni della propria Zona Economica Esclusiva.

Per dirla con parole più semplici, posto che la linea mediana fu adottata principalmente per la delimitazione della piattaforma continentale tra stati frontisti e adiacenti allora, non è un obbligo, per l'Italia, adottare gli stessi accordi attraverso i quali, negli anni precedenti, si erano individuate le delimitazioni della piattaforma continentale, utilizzando principalmente la linea mediana, che sembrava impostare, per gli Stati, la soluzione più equa.

Ad oggi l'uso della linea mediana, dunque, non essendo obbligatorio in quanto non previsto ex articolo 1 comma 3, non per forza deve corrispondere, per l'Italia, all'adempimento di quegli obblighi di buona fede, chiesti indistintamente a tutti gli Stati ratificanti la Convenzione, ex articolo 300 CNUDM.

Dunque, l'Italia avrebbe pieno diritto e piene facoltà per la stipula di un nuovo accordo di delimitazione con gli Stati frontisti e adiacenti nel Mediterraneo.

Invero, tali accordi in passato stipulati per la delimitazione della piattaforma, utilizzano il criterio della linea mediana, il quale, applicato, ad oggi, alla delimitazione della Zona Economica Esclusiva Italiana con

Nord). Fonte: <http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/linee-di-base/linee-di-base.htm>

stati frontisti e adiacenti, porrebbe quasi sempre l'Italia in una grave posizione di svantaggio.

Innanzitutto, la posizione di svantaggio deriverebbe, come abbiamo detto precedentemente, dalla probabile modifica della realtà geopolitica, rispetto al momento della stipula dell'accordo sulla piattaforma: le circostanze allora applicabili non è detto che lo siano anche ora e, se applicate, non è detto che siano a favore dell'Italia nell'individuazione della linea di delimitazione esterna.

Ciò che, in questa sede, preme evidenziare sta nel fatto che, la posizione di svantaggio, per l'Italia, deriva principalmente dal fatto che risulta essere molto più semplice, per gli altri Stati del Mediterraneo collocare, uno Stato adiacente o frontista, nel nostro caso l'Italia, di fronte al fatto compiuto della linea mediana.

Di fatto, ciò che è accaduto e accade nella prassi del Mediterraneo è che, tutti gli Stati, chi prima chi dopo, hanno provveduto o stanno provvedendo all'istituzione di una propria Zona Economica Esclusiva.

Tale istituzione avviene ed è avvenuta unilateralmente, nonostante, in realtà, le norme della parte IX sui mari chiusi e semichiusi, in lettura composita con gli articoli 83 e 74 della CNUDM, impongano la stipula di adeguati accordi con gli Stati frontisti e adiacenti, in modo tale da non ledere i diritti di questi ultimi.

Un' istituzione unilaterale imposta dall'alto, dallo Stato che istituisce la sua ZEE, vuol dire porre l'Italia, che ancora non ha adottato la sua Zona

Economica Esclusiva, di fronte a una realtà, nella quale, automaticamente, questa si colloca in una posizione di svantaggio.

Infatti, lo Stato che ha unilateralmente istituito la sua ZEE, dovendo comunque fare i conti con le ridotte dimensioni del Mar Mediterraneo, necessita in ogni caso di linee esterne di delimitazione che può ritrovare velocemente negli accordi, stipulati con gli Stati a lui adiacenti e frontisti, per la delimitazione della piattaforma continentale.

Ecco ciò che è concretamente accaduto nel Mediterraneo in questi anni: gli Stati hanno unilateralmente istituito le loro ZEE, i cui confini esterni, risultano gli stessi dei limiti previsti per la piattaforma continentale.

Ecco che l'Italia, ultima in tutto, non avendo ancora esteso la sua giurisdizione in una zona del Mediterraneo, si trova comunque e in forza di questa ragione, in una posizione di debolezza, disponendo dunque di una zona solo "potenziale".

Tirando le somme, tale zona potenziale, diverrà definitiva con un decreto istitutivo ad hoc; tuttavia, rimarranno evidenti i problemi della delimitazione dei confini esterni in quanto, il nostro paese, si troverà e si trova tuttora a dover affrontare la volontà di molti Stati di usare le linee mediane, che garantiscono loro una giurisdizione spesso più estesa, limitando fortemente quella italiana.

3. Italia-Algeria

Nel lontano 1994 l'Algeria istituì, autonomamente, una propria Zona di Pesca; se ne deduce, dunque, che l'Algeria faceva parte, come tantissimi altri Stati del Mediterraneo, di un gruppo di Stati interessati all'esercizio di alcuni diritti tipici della ZEE; invero, pur non potendola istituire, in quanto collocati in mari chiusi e semichiusi, dunque non potendosi loro applicare la disciplina della Convenzione sulla Zona Economica Esclusiva, trovarono un escamotage per godere comunque dei diritti attribuiti dalla ZEE, ovvero l'istituzione di tali zone per così dire "atipiche".

Se non che, qualche anno dopo, ovvero nel 2006, fu emanata, in Italia, una legge, la quale fece entrare il nostro Paese in questo già vasto gruppo di Stati del Mediterraneo, che volevano godere di alcuni dei diritti attribuiti dalla Convenzione, all'istituzione della ZEE.

Invero l'Italia, nel 2006 emanò la legge n.61, con cui fu istituita una sua ZPE, ovvero Zona di Protezione Ecologica.

L'articolo 1 della norma interna di tale legge italiana disponeva che, i limiti esterni della ZPE italiana venissero istituiti in forza di specifici accordi con gli altri Stati e che, in attesa di tali accordi, venisse usato il criterio della linea mediana dove, ciascun punto della linea, sarebbe stato equidistante dalle linee di base del mare territoriale dell'Italia e dal mare territoriale dell'altro Stato interessato.

La scelta italiana, con la legge n.61 del 2006 fu, nel rapporto con l'Algeria, quella di istituire una sua ZPE, i cui limiti esterni fossero al di sotto

dei limiti massimi consentiti dalla Convenzione, così da non toccare le coste Algerine, evitando frizioni con tale Stato.

Se questo è stato il comportamento italiano, attento ad evitare conflitti di qualsiasi tipo, così non si è comportata l'Algeria.

Invero, con Decreto Presidenziale del 20 marzo 2018, l'Algeria istituì una sua Zona Economica Esclusiva. Tale ZEE ha sostituito definitivamente, con la legge del 2018, la precedente Zona di Pesca del 1994.

Tale ZEE Algerina fu istituita senza accordo preventivo con Stati limitrofi e adiacenti; tale mancata attenzione dell'Algeria, nei confronti di Stati a lei limitrofi e adiacenti fa sì che, la Zona Economica Esclusiva algerina si sovrapponga a ovest della Sardegna, alla Zona di Protezione Ecologica italiana ed alla Zona Economica Esclusiva spagnola.

Dunque, mentre sappiamo che l'Italia, con la sua legge n.61 del 2006, si è assicurata di non travalicare i confini massimi di delimitazione previsti dalla Convenzione con l'adozione della "linea mediana" anche nei confronti dell'Algeria, tale accortezza non si può dire che sia stata seguita anche dall'Algeria.

Invero l'Algeria, con il Decreto Presidenziale del 2018, ha tralasciato l'obbligo previsto dalla Convenzione di non compromettere trattative future per accordi definitivi con gli Stati, dal momento che ha ignorato le coste della Sardegna, decidendo, incurante di tutto, di inglobare con la sua ZEE anche la ZPE italiana; tale ZEE algerina si può definire,

come afferma Fabio Caffio¹¹, sproporzionata rispetto a quanto ammesso dalla Convenzione.

Ignorare le coste della Sardegna significa, dunque, non attribuire peso geografico alle isole nel Mediterraneo.

Quanto appena detto è, come sappiamo dall'analisi delle considerazioni di Tullio Scovazzi¹², una delle questioni sostanziali ancora aperte che, il Mediterraneo, si trova ad affrontare.

Si parla, cioè, della c.d. “questione del peso delle isole italiane”: l'Italia ha concluso un accordo di delimitazione della piattaforma con la Tunisia, il quale attribuisce alle isole di Pantelleria, Linossa, Lampedusa e Lampione un peso ridotto nei confronti delle coste tunisine; ciò non è stato altrettanto ammesso, ad esempio, negli accordi con la Spagna posto che, l'isola spagnola di Minorca detiene una dimensione di molto inferiore rispetto all'isola di Sardegna, alla quale è attribuito un peso uguale alle penisola italiana.

È chiaro allora come, in tale contesto, appaia assai difficile che l'Italia accetti ciò che chiede l'Algeria, ovvero di non attribuire alcun peso all'isola italiana della Sardegna rispetto alle coste algerine.

Tale pretesa algerina, non autorizzata mai dall'Italia, si è tradotta in una scelta unilaterale, ovvero l'istituzione della sua ZEE nel 2018 che, nel

¹¹ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023.

¹² T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

mar Mediterraneo occidentale, si sovrappone alla giurisdizione italiana e spagnola.

In tale contesto, infatti, non solo l'Italia è stata collocata in una posizione di debolezza, dal momento che si è trovata di fronte ad una ZEE automaticamente istituita, senza una previa discussione collaborativa tra Stati in mari chiusi e semichiusi; infatti anche la Spagna è stata pienamente coinvolta dalle pretese geopolitiche algerine.

L'Italia ha deciso di controbattere con delle note verbali scambiate dopo l'adozione unilaterale della ZEE algerina, promuovendo il mancato rispetto dell'articolo 74 della CNUDM.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 74 della Convenzione di Montego Bay del 1982:

“Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione. 2. Se non si addivene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od

ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo”.

L'iniziativa algerina unilaterale ha, invero, violato due principi contenuti in tale norma della Convenzione: il principio della “cooperazione transnazionale” nonché quello della “soluzione equa”. Infatti, per quanto sia vero che, la Convenzione, attribuisce agli Stati, in mancanza di previo accordo tra loro, il diritto di istituire unilateralmente una zona di mare, risulta altrettanto vero, che, ove la distanza tra le coste opposte sia inferiore a 400 miglia nautiche, è obbligatorio seguire un passaggio di cooperazione e discussione tra gli Stati interessati, collocati in mari chiusi o semichiusi, prima di istituire una zona di mare propria¹³.

Mentre sul primo principio che si considera lesa non sussiste alcuna discussione, in quanto è evidente la mancata cooperazione di Italia e Spagna nella individuazione dei limiti esterni, sul secondo principio, che si considera lesa, il discorso si basa, sostanzialmente, sull'applicazione del criterio di equidistanza che, un tempo, si considerava uno dei principi base, prima della Convenzione del 1982.

¹³ Si veda, a proposito, la decisione della Corte Internazionale di Giustizia, sulla delimitazione dei confini marittimi nell'area del Golfo del Maine del Nord America. Cfr. *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area*, Judgment, in I.C.J. Reports, 1984, p. 292 ss.

La questione sussiste nel momento in cui unilateralmente l'Algeria decide di individuare i propri limiti esterni usando un criterio, quello dell'Equidistanza il quale, utilizzato in tempi precedenti il 1982, risulta oggi soppiantato da principi diversi, come quello dell'equità, i quali prendono atto della realtà geopolitica di partenza individuando, dunque, una soluzione più vicina agli interessi in gioco degli Stati.

Poiché il caso di specie in questione vede proprio Algeria, Italia e Spagna collocate in mari chiusi e semichiusi, l'Algeria, che istituisce unilateralmente una sua ZEE, viola i suddetti principi ex articolo 74 della Convenzione del 1982; ciò è quanto stato affermato nelle note diplomatiche tra Stati.

Quindi i limiti, nel caso di specie, individuati dall'Algeria, non sono imponibili all'Italia e alla Spagna in quanto, con le note verbali tali Stati deboli, hanno voluto contestare la sovrapposizione delle rispettive zone di competenza.

In particolare, il primo dei due Stati, collocati in una posizione di debolezza, che ha iniziato a inviare note diplomatiche è la Spagna; tale Paese ha dichiarato nelle note verbali scambiate con la stessa Algeria, le pretese algerine come sproporzionate in quanto, nella delimitazione del confine della sua Zona Economica Esclusiva, si sovrappone alla ZEE spagnola e dunque alla sua giurisdizione oltre che, come sappiamo, a quella italiana.

La Spagna ha avuto tutte le ragioni per esprimere delle opinioni incisive alle pretese algerine posto che, a differenza dell'Italia, aveva già istituito una sua Zona Economica Esclusiva nel Mediterraneo durante il 2013. In tale nota verbale la Spagna affermò che la delimitazione non fosse in alcun modo conforme al principio di proporzionalità; tale principio risulta essenziale per poter addivenire ad un risultato equo. La nota spiega, dunque, che si perviene ad un risultato equo solo ed esclusivamente se tutti gli Stati interessati con coste adiacenti o frontiste, in zone di mare chiuse o semichiusate, collaborino nell'individuazione dei limiti esterni.

La Spagna afferma, con la nota verbale del 27 luglio 2018¹⁴, che solo i paesi interessati possono definire una delimitazione lesiva o non lesiva il principio di proporzionalità; dunque, una delimitazione, per non essere considerata sproporzionata e quindi iniqua per gli Stati, deve essere stata adottata alla presenza di una discussione e collaborazione tra Stati i quali potranno, così, far valere i propri diritti e interessi.

Come abbiamo precedentemente spiegato anche l'Italia, come la Spagna, inviò note diplomatiche all'Algeria, al fine di intavolare una trattativa che potesse collocare il nostro Paese, il quale non aveva ancora provveduto a istituire una propria ZEE, non più in una posizione di debolezza.

¹⁴ Per approfondimenti si veda il sito web: <https://www.un.org/Dept/los/LEGISLATIONANDTREATIES/>

Uno studio, realizzato dallo United States Geological Survey del 2022, stima che, il bacino sardo abbia quasi 51 trilioni di metri cubi di gas naturale. In tale ottica l'Italia avrebbe permesso all'Algeria, se non si fosse opposta, un'illegittima appropriazione di un patrimonio energetico assai prospero, rinunciando ad un approvvigionamento energetico non indifferente. Se poi non si fosse imposta avverso le pretese algerine sarebbe parsa, nel Mediterraneo, una Nazione vulnerabile.

In tale ottica si giustificano le note verbali dell'Italia all'Algeria pur non avendo, il nostro Paese, istituito, al momento dello scambio di note, una sua ZEE.

Il nostro Stato invia, per la prima volta, note verbali all'Algeria il 26 novembre 2018.

Per quanto, come già esposto, l'Italia attribuisca all'Algeria la colpa della violazione dei principi contenuti nell'articolo 74 CNUDM, tali note italiane mancano, secondo quanto spiega Giuseppe Cataldi¹⁵, del riferimento alla Zona di Protezione Ecologica che l'Italia aveva già provveduto a istituire, nonché del riferimento alla piattaforma continentale; tali importanti riferimenti, ove presenti, avrebbero di certo corroborato le pretese italiane ad una "Equitable Solution".

Attualmente, nonostante non si sia ancora addivenuti a una soluzione definitiva ed equa, l'Algeria ha rassicurato più volte l'Italia circa la sua volontà di andare incontro alle pretese italiane; per tale ragione è stata

¹⁵ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 79.

istituita una commissione bilaterale italo-algerina che, ancora oggi, sta lavorando per addivenire ad un risultato equo.

In definitiva possiamo affermare che, ad oggi, per dirla con le parole di Tullio Scovazzi, “nessun trattato di confine marino esiste tra Italia e Algeria”¹⁶.

4 Italia-Spagna

Continuiamo il discorso con gli accordi stipulati tra Italia e Spagna.

Ritengo utile, per una spiegazione cronologica dei fatti, partire dall'accordo del 1974.

Invero, il 19 febbraio 1974 a Madrid, Italia e Spagna stipularono un accordo di delimitazione della Piattaforma Continentale.

L'Italia pubblicò tale accordo in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 1978 ed entrò in vigore il 16 novembre del 1978.

Con tale accordo Italia e Spagna decisero di usare, per la delimitazione dei confini della Piattaforma Continentale, il criterio dell'equidistanza dalle linee di base del mare territoriale dei rispettivi Stati.

Gli Stati scelsero tale criterio nonostante si fronteggiassero due loro isole di dimensione differenti, ovvero Minorca, dalle dimensioni ridotte e la Sardegna, isola italiana molto più grande di Minorca.

¹⁶ T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 38.

Ciò portò ad uno dei problemi sostanziali, ancora aperti, che riguardano Spagna e Italia, ovvero la questione del peso da attribuire alle isole degli Stati in trattativa per accordi di delimitazione; come abbiamo visto con l'accordo del 1974 a Minorca fu attribuito stesso peso della Sardegna, nonostante la dimensione più elevata di quest'ultima isola italiana; lo stesso non potrà dirsi per il futuro accordo di delimitazione della ZEE spagnola con quella potenziale italiana;

Successivamente, nel 1997 la Spagna istituì, unilateralmente, la sua Zona di pesca.

Tale zona di pesca, risultato di un'iniziativa unilaterale della Spagna, creò non pochi malcontenti, soprattutto tra Francia ed Italia.

Nonostante sia Francia che Italia fossero critiche rispetto alle linee esterne di delimitazione della zona di pesca spagnola, solo la Francia protestò ufficialmente; invero questa lamentò la mancanza di un accordo ufficiale con la Spagna per la delimitazione della zona di pesca, nonché il ricorso arbitrario alla linea dell'equidistanza.

L'Italia fu, invece, meno aggressiva nella protesta, posto che, a differenza della Francia, non possedeva una linea di costa adiacente con la Spagna, non avendo ancora istituito la sua zona di protezione ecologica né tantomeno la sua Zona Economica Esclusiva.

L'Italia possedeva, nei confronti della Spagna, solo un confine potenziale, il quale la poneva automaticamente in una posizione di debolezza posto che ancora non aveva istituito nessuna zona propria nel Mediterraneo.

Anche l'Italia, seppure tra gli ultimi Stati, istituì, con legge n.61 del 2006, una propria Zona di Protezione Ecologica; nel far ciò il nostro Paese si conformò, in via provvisoria, alla proclamazione spagnola del 1997 istitutiva la sua Zona di Protezione della Pesca.

Sempre seguendo un ordine cronologico, la zona di pesca esclusiva spagnola del 1997 fu poi trasformata, dalla Spagna, nella sua definitiva Zona Economica Esclusiva.

Tale trasformazione in ZEE avvenne nel 2013.

Se non che, tale Zona Economica Esclusiva, nata dalla trasformazione della zona esclusiva di pesca del 1997, adotta, come linea di delimitazione esterna, la stessa utilizzata per la delimitazione della Piattaforma Continentale del 1974.

Allora, la linea di delimitazione della piattaforma continentale spagnola, adottata con il Trattato di Madrid del 1974, è il limite esterno provvisorio della ZEE spagnola; ciò fu stabilito, con Decreto Regio, nel 2013.

Nel 2013 avremo, dunque, una ZEE spagnola che soppianta, definitivamente, la ZPE del 1997: una ZEE che adotta i limiti esterni della piattaforma continentale del 1974.

La Spagna si pone, dunque, come la Tunisia e l'Albania, di fronte alla questione, ancora aperta, se utilizzare o meno la stessa linea di delimitazione della piattaforma.

La questione sostanziale, infatti, secondo Tullio Scovazzi¹⁷, concerne la possibilità, per gli Stati, nell'adozione dei confini esterni della Zona Economica Esclusiva, dell'adozione della "linea mediana" adottata per la delimitazione della piattaforma continentale, ovvero della più utile individuazione di una linea divergente da quella mediana, in questo modo più conforme ad equità per gli Stati.

Come abbiamo detto, nell'adozione della propria ZEE, la Spagna adotterà la linea mediana usata, nel 1997, per la delimitazione della sua Piattaforma Continentale; ciò porrà l'Italia, che nel 2013 ancora non aveva istituito una propria ZEE, in una posizione di debolezza.

Giuseppe Cataldi¹⁸ spiega come, questa realtà, verrà imposta all'Italia dalla Spagna, dalla Croazia nonché dalla Tunisia; adotteranno cioè, negli accordi di delimitazione delle proprie ZEE, la linea "mediana" usata per la Piattaforma Continentale, come automatico limite esterno o, almeno, come base "forte" per i negoziati futuri.

Il problema, nato in seguito, risiede nel fatto che, l'Italia, nel 2011 applica la legge n.61 del 2006, sull'istituzione di una sua Zona Di Protezione Ecologica, adottando come limiti esterni della ZPE realizzata nel Mediterraneo Nord-Occidentale, nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno, quelli della Zona di Protezione della Pesca spagnola del 1997.

¹⁷ T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

¹⁸ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 76.

Dunque, usando le parole di Giuseppe Cataldi¹⁹, il limite esterno della ZPE, individuato dal diritto interno italiano, differisce leggermente dal limite esterno usato dalla Spagna nella proclamazione della sua ZEE. In definitiva, ad oggi, vige ancora l'accordo stipulato tra Spagna e Italia del 1974 per la delimitazione delle ZEE spagnole e italiane, che pone automaticamente l'Italia in una posizione di debolezza in quanto non avente ancora istituito una sua ZEE.

5 Italia-Malta

Il 21 settembre del 1960 Malta dichiarò la propria indipendenza ed informò l'Italia, con nota verbale del 1965, della linea di delimitazione della Piattaforma Continentale, individuata nella "linea mediana" tra Malta e Italia senza pregiudizio per le future delimitazioni definitive. L'Italia rispose a sua volta con nota verbale nel 1970, accogliendo la proposta maltese solo nei in relazione alle coste siciliane.

È così, che, ambiguità a parte, nacque un vero e proprio "Modus Vivendi", un accordo "semplificato" attraverso uno scambio di note verbali senza mai stipulare, tra Italia e Malta, un vero e proprio accordo.

¹⁹ G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 76.

Si evince dunque l'ambiguità di tali “accordi semplificati”²⁰ assunti, ove da un lato l'Italia considerava l'uso della linea mediana solo tra le coste maltesi e siciliane, dall'altro Malta, nelle sue note verbali, faceva riferimento in generale ai rapporti tra coste Italiane e maltesi.

Verso gli anni '80 del secolo scorso si evince, nei rapporti tra Malta e Libia, un forte contrasto politico tradotto nell'adozione autonoma maltese di nuove zone di ricerca di idrocarburi a danno delle coste tanto libiche quanto italiane; questa e tante altre realtà di quegli anni valgono a spiegare la forte tensione politica presente nel Mediterraneo centro-meridionale.

Secondo Fabio Caffio²¹, tale tensione politica aveva spinto Malta a proclamare uno stato di “neutralità”, chiedendo agli Stati amici, come l'Italia, di farsi garanti.

L'Italia stipulò, per tale ragione, un accordo di garanzia dell'indipendenza e neutralità maltese, spinta dalla volontà di mantenere rapporti buoni e amichevoli con questo Stato, il quale però, a differenza dell'Italia, si presentava al mar Mediterraneo aggressivo nonché pieno di pretese nei confronti degli altri Stati del Mediterraneo centro-meridionale.

²⁰ Tali accordi furono definiti “semplificati” in quanto realizzati esclusivamente tramite invio di note verbali, non soggette ad alcuna “ratifica” da parte degli Stati.

²¹ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 51.

Infatti, tale zona del Mediterraneo viveva, secondo quanto spiegato da Tullio Scovazzi²², un'altra questione sostanziale che risultava, come ancora oggi, aperta.

In particolare, il Mediterraneo centro-meridionale viveva una situazione geopolitica assai complessa, tanto che fu necessario l'intervento di ben quattro Stati per tentare di pervenire a una soluzione; tali Stati sono la Libia, l'Italia, la Tunisia e Malta.

Sorsero così delle controversie tra Stati che furono risolte dalla Corte Internazionale di Giustizia con due significative sentenze: la sentenza del 24 febbraio 1982, concernente una lite tra Libia e Tunisia, e la sentenza del 3 giugno 1985 tra Libia e Malta.

In particolare, tali importanti sentenze della CIG, ebbero lo scopo di individuare in modo definitivo i limiti esterni per la delimitazione della piattaforma continentale tra questi Stati; le sentenze avevano ad oggetto solo ed esclusivamente quelle zone di Piattaforma Continentale oggetto di contestazione, non comprendendo le aree della Piattaforma, che sarebbero potute essere rivendicate dagli Stati terzi, nel caso di specie, per la prima sentenza del 1982 da Malta e Italia e nella seconda del 1985 da Italia e Tunisia.

Soffermandoci qui sulla sentenza che vede protagoniste Malta e Libia, il 19 luglio del 1982, questi due Stati del Mediterraneo centro-meridionale investirono la Corte Internazionale di Giustizia della questione.

²² T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

A fronte delle pretese degli Stati, la Corte, nonostante non ammise l'Italia al processo, emise una sentenza che, di fatto, teneva conto degli interessi dell'Italia seppur in modo indiretto; invero, tale sentenza, impose a Malta e Libia di concordare i confini della propria piattaforma entro l'ambito spaziale in cui non vi erano pretese di Stati terzi che volevano rivendicare tali zone. Il 10 ottobre del 1985 Malta e Libia concordarono un confine della piattaforma; tuttavia, all'Italia non arrivò mai nessuna proposta di concordato maltese, per la delimitazione delle rispettive zone. Con la Libia, invece, fu assai diverso in quanto questa si prestò ad iniziare una trattativa con l'Italia che, tuttavia, fu drasticamente interrotta a causa della crisi libico-statunitense.

Quindi, tra Malta e Italia, la situazione geopolitica, dagli anni '80 del secolo scorso ad oggi, continuerà ad essere costantemente senza sviluppo.

Si avrà un tentativo di svolta nei rapporti tra questi due Stati solo con il d.m. del 27 dicembre 2012: è il c.d. "Decreto Passera"²³.

Tale decreto, come spiega sapientemente Fabio Caffio²⁴, "apre alla ricerca una vasta area della piattaforma continentale ad Est di Malta, (...) è volto a creare le premesse normative per realizzare forme di sfruttamento congiunto come auspicato da Malta. Dall'altro, affermare

²³ Per il "Decreto Passera", vedi: <https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NV%20Doalos%20Decreto%20MISE%202012.pdf>

²⁴ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 57.

esplicitamente per la prima volta i diritti italiani dell'area ad est del meridiano 15° 10' indicata dalla Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1985, come area d' interesse di Stati terzi”.

Si sottolinei che Malta faceva parte di quel novero di Stati del Mediterraneo i quali, pur di godere, seppur in modo limitato, di alcuni diritti sovrani sulle zone economiche esclusive, non potendo inizialmente istituire una ZEE, avevano sopperito istituendo delle Zone atipiche; fu ciò che fece Malta nel 1971, istituendo una propria Zona di Pesca maltese. Tale, eccessivamente ampia, Zona di Pesca Maltese fu poi, nel 2005, trasformata in Zona Economica Esclusiva.

Il riferimento all'istituzione della Zona di Pesca, trasformata poi in ZEE maltese, adesso si comprende; infatti, nonostante il “Decreto Passera” italiano e le affermazioni Libiche, che attribuiscono alla sola Italia il titolo di avente diritto a delimitare le frontiere marittime in quanto Stato frontista libico, Malta ha confermato, nel 2021, la propria ZEE, rifiutando nettamente di considerare la sproporzione che deriva, nel rapporto con l'Italia.

L'Italia si trova, dunque in stasi, divisa da due esigenze diverse; la prima consiste nel proteggere e far valere i suoi interessi che, per troppo tempo, non ha manifestato direttamente e in modo chiaro, pur avendone diritto;

Altra esigenza è quella di andare oltre i rigidi schemi di attribuzione dei diritti sovrani e giurisdizioni, guardando alle fasce di mare in cui risiedono una moltitudine di pretese tra Stati, per uno sfruttamento

congiunto delle risorse biologiche e non, nonché degli stock ittici, superando quindi i conflitti tra Stati, come quello tra Malta e Italia.

Tale esigenza appartiene tanto all'Italia quanto a tutti gli Stati del Mediterraneo, in quanto tutti risultano afflitti dai medesimi problemi economico-finanziari, climatici etc necessitando, dunque, uno sfruttamento congiunto delle fasce di mare, volto allo sviluppo della Blue Economy. Un'arida contrapposizione tra Stati non porterà altro se non ad una situazione geopolitica in costante dubbio e cambiamento, senza mai addivenire ad un risultato ottimale per lo sviluppo energetico e dell'economia del mare.

Malta è definibile come “Stato-Isola” essendo questa un'isola il cui potere risulta certamente più esteso rispetto alle altre, situate presso il Mediterraneo.

Ciò posto, allora, la questione del peso attribuibile alle isole italiane deve rapportarsi al particolare peso attribuito alla “piccola” isola di Malta.

Invero, Malta fronteggia a Nord la grande Isola siciliana, alla quale l'Italia attribuisce un peso uguale alla sua penisola e ad Ovest le piccole isole di Lampedusa e Linosa.

Dunque, nonostante sia di dimensioni ridotte rispetto all'isola Siciliana è, tuttavia, uno Stato con delle pretese spesso più ampie del nostro Paese; ciò porta ad affermare che, nonostante la dimensione inferiore, l'Italia si trovi spesso in una situazione di “debolezza” a fronte delle eccessive pretese maltesi.

Ad oggi esiste, quindi, un'intesa provvisoria tra Malta e Italia, che riguarda i soli confini a Nord di Malta più che, come considerata da Malta, un'intesa con tutta la penisola italiana; questa si considera, dunque, stipulata esclusivamente per la delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali tra le coste maltesi e quelle siciliane.

6 Italia-Grecia

L'Italia e la Grecia sono due Stati del Mediterraneo orientale tra le cui coste vi è una distanza inferiore a 400 miglia nautiche; ciò, per definizione, renderebbe impossibile l'applicazione della disciplina della Convenzione di Montego Bay sulla Zona Economica Esclusiva.

Dopo storiche controversie sulla delimitazione della Piattaforma Continentale, Italia e Grecia stipularono un accordo definitivo il 24 maggio del 1977²⁵.

Tale accordo adottava come regola base per la delimitazione della piattaforma continentale, il principio della "Linea Mediana"²⁶; tale accordo fu stipulato ad Atene e la ratifica italiana avvenne solo nel 1980 con la legge n. 290.

²⁵ La premessa dell'accordo d'Atene: "Having decided to establish the boundary line between the respective continental shelf areas of the two States according to the principle of the median line, the two Contracting Parties have agreed as follows...";

²⁶ La linea mediana tracciata del 1977 considerava anche le Isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Fonte: PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA (mimit.gov.it);

Per capire perché l'Italia sentì forte l'esigenza, dal secolo scorso, di stipulare accordi con molti Stati del Mediterraneo, dobbiamo collocarci nel 1959 quando, in Italia, l'ENI aveva individuato il primo giacimento petrolifero offshore ed erano così iniziate attività di ricerca, estrazione e sfruttamento delle risorse sul fondo minerario.

Nelle zone di mare ove la Piattaforma Continentale italiana si accavallava con quella di un altro Stato del Mediterraneo, posto che tale fenomeno era inevitabile in quanto tra una costa e l'altra non si arriva a superare le 400 miglia nautiche di distanza, si necessitava di un'organizzazione e divisione del fondo marino e delle acque sovrastanti per non creare conflitti economici tra Stati sulle risorse sfruttabili nelle zone di pretesa comune.

Si ricordino i primi accordi stipulati sulla delimitazione della piattaforma continentale, dall'Italia, con l'ex Jugoslavia nel 1968, con la Tunisia nel 1971, con la Spagna nel 1974, con la Grecia nel 1977 e con l'Albania nel 1992.

Tali accordi, compreso quello con la Grecia, sono tutti improntati sul criterio dell'Equidistanza che si traduce nell'applicazione della "Linea Mediana".

Con l'accordo d'Atene del 1977 Italia e Grecia riuscirono ad accordarsi tra loro disponendo una disciplina volta a risolvere le controversie che, inevitabilmente, sarebbero sorte tra questi due Stati nella zona di pretese comuni delle rispettive Piattaforme Continentali.

Nella realtà dei fatti, dunque, nella zona di confine, prima dell'accordo del 1977, vi era il rischio reale che si realizzassero conflitti tra Italia e Grecia in materia di ricerca e sfruttamento di giacimenti, collocati a metà della linea di confine.

L'accordo del 1977, sulla delimitazione della Piattaforma tra Italia e Grecia, risolve definitivamente il rischio di realizzazione di conflitti, nel rispetto del principio di equità.

A dimostrazione del principio di equità, di cui l'accordo tiene conto, si riporta qui il testo dell'articolo 2 dell'accordo del 1977 tra Italia e Grecia: "Ove un giacimento di sostanza minerale, ivi compresa sabbia e ghiaia, venga diviso dalla linea di separazione, e ove la parte del giacimento che è situato ad uno dei lati della linea di separazione sia sfruttabile interamente o in parte da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, i due governi cercheranno unitamente ai titolari dei diritti minerari, ove esistano, di accordarsi su condizioni di sfruttamento del giacimento, affinché tale sfruttamento sia il più redditizio possibile in modo che ciascuna delle parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale. Nel caso in cui fossero state già sfruttate risorse naturali di un giacimento situato da un lato e dall'altro della linea di divisione, le parti contraenti faranno tutto il possibile, dopo aver consultato i titolari dei diritti di sfruttamento, ove esistano, per giungere ad un accordo su di un equo indennizzo".

La medesima linea di delimitazione, che individua i confini esterni della piattaforma continentale, verrà usata dall'Italia per la delimitazione della sua ZEE con quella greca: si concorda per una linea "All Purposes".

Prima di spiegare il significato di tale scelta si deve necessariamente fare un passo indietro nella storia collocandoci ancor prima della stipula dell'accordo sulla delimitazione della piattaforma continentale del 1977.

Prima di tale anno, il paese ellenico viveva una realtà particolarmente drammatica nei rapporti internazionali con la Turchia; si ricordino episodi conflittuali per la delimitazione della Piattaforma Continentale quali, quello tenutosi nel Mar Egeo a cavallo tra il 1973 e il 1974 e, soprattutto, il conflitto tra Grecia e Turchia che vide la Grecia, nel 1976, fare ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per la delimitazione della Piattaforma Continentale ove, a detta della Turchia, tale Stato avrebbe avuto diritto a realizzare attività d'esplorazione.

Nel 1978 la Corte Internazionale di Giustizia chiuse definitivamente la questione dichiarando la sua totale mancanza di giurisdizione sulla questione postale e promuovendo, piuttosto, un dialogo²⁷ tra Stati.

²⁷ Si riporta di seguito un passo della Sentenza della CIG: "“Having concluded that the Joint Communiqué issued in Brussels on 31 May 1975 does not furnish a basis for establishing the Court's jurisdiction in the present proceedings, the Court is not concerned, nor is it competent, to pronounce upon any other implications which that Communiqué may have in the context of the present dispute. It is for the two Governments themselves to consider those implications and what effect, if any, is to be given to the Joint Communiqué in their further efforts to arrive at an amicable settlement of their dispute. Nothing that the Court has said may be understood as precluding the dispute from being brought before the Court if and when the conditions for establishing its jurisdiction are satisfied”".
Fonte: Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey) (icj-cij.org).

Nonostante quanto disposto dalla CIG, ad oggi, Grecia e Turchia non hanno ancora promosso un utile dialogo, volto alla risoluzione dei conflitti.

La Grecia ebbe, a seguito di ciò, interesse a scongiurare ulteriori e aggiuntive frizioni con gli Stati limitrofi, come l'Italia; al contrario, lo Stato ellenico, aveva interesse a stipulare accordi con tali Stati, al fine di rafforzare la propria posizione nei confronti della Turchia.

L'accordo del 1977, stipulato tra Italia e Grecia, ha natura di "pactum de contrahendo pro futuro"; in forza di ciò, questi due Stati del Mediterraneo si sono incontrati ad Atene il 9 giugno del 2020, ove hanno stipulato un accordo per la delimitazione delle rispettive Zone Economiche Esclusive.

Tale accordo altro non è, in realtà, se non una "dichiarazione d'intenti" con cui si dispone che, ove tali Stati volessero istituire una loro ZEE si dovrà usare la stessa linea mediana individuata nell'accordo del 1977 per la delimitazione delle piattaforme continentali.

Tale intesa disciplina, oltre la delimitazione delle eventuali ZEE, anche la materia della pesca, motivo di grande preoccupazione per Italia e Grecia.

Tale accordo del 9 giugno del 2020 consta di 3 documenti; tali sono 1) l'accordo di delimitazione della ZEE, 2) una proposta di emendamento dell'Annesso 1 della Politica Comune della Pesca, 3) una dichiarazione delle risorse del Mediterraneo.

Con tale accordo i due Stati hanno definito i confini delle rispettive ZEE che saranno istituite in futuro.

Tale soluzione, vedremo più avanti, verrà adottata in egual misura nei rapporti tra Italia e Croazia.

In definitiva, in tale accordo del 9 giugno del 2020, Italia e Grecia concordano nell'adottare, per la delimitazione futura delle loro Zone Economiche Esclusive, la linea "mediana" già individuata nel 1977 per la delimitazione della Piattaforma Continentale.

Volendo usare le parole di Fabio Caffio²⁸, tale linea mediana è una linea "All Purposes" valida per tutti gli spazi ed interessi economici.

Tale pratica soluzione permette agli Stati di risolvere con celerità i contrasti che li riguardano, aventi ad oggetto la delimitazione delle fasce di mare con pretese comuni.

Risulta evidente allora come, per la Grecia e vedremo anche per la Croazia, quella questione sostanziale di cui parla Tullio Scovazzi²⁹, ovvero se sia o meno ammissibile l'uso della medesima linea di delimitazione della Piattaforma Continentale anche per la ZEE è, per tali Stati citati, già risolta e conclusa; non è considerabile nei rapporti Italia-Grecia ed Italia-Croazia ancora "aperta".

²⁸ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pp. 44 ss.

²⁹ T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

Invero l'Italia ha risolto il problema stipulando, con tali due Stati, accordi di delimitazione delle future Zone di Protezione Ecologiche, utilizzando la stessa "linea mediana" usata per la delimitazione della Piattaforma Continentale.

A fronte della domanda che la dottrina si è posta, ovvero se fosse possibile utilizzare tale accordo che propone una linea "All Purposes", come modello per l'Italia nei rapporti con tutti gli altri Stati del Mediterraneo, la risposta non appare immediata.

Invero, se si guardano alle condizioni imposte nella stipula di tale accordo di delimitazione del 2020, si evince subito come, per il nostro Stato, tali condizioni fossero assolutamente positive e favorevoli.

L'Italia, spingendo sulla necessità della Grecia di stipulare un accordo con un Paese amico, al fine di imporsi sulla Turchia, è riuscita ad ottenere, al momento della stipula dell'accordo, una "clausola speciale" a lei favorevole, contenente un'eccezione alla riserva statale sulla pesca nelle acque territoriali; tale clausola permetterà ai pescatori italiani, una volta istituita la ZEE greca, di continuare a pescare nella fascia di mare che si estende da un minimo di 6 a un massimo di 12 miglia nautiche al largo delle coste greche.

È facile affermare come, tale accordo con la Grecia, possa essere per l'Italia un modello da seguire dal quale derivano, per il nostro Stato, vantaggi ed utilità.

Se, tuttavia, si pone uno sguardo critico alla storia dei rapporti tra Stati nel Mediterraneo, si evince come, l'adozione di una stessa "linea

mediana”, che definisce i limiti della piattaforma continentale tra l’Italia e altri Stati, comporti quasi sempre, per il nostro Paese, una realtà sicuramente sfavorevole ed iniqua, a favore degli altri Stati del Mediterraneo.

7 Italia-Croazia

I rapporti tra Italia e Croazia, per la delimitazione di fasce di mare con pretese in comune, si solidificano, per la prima volta, nel 1968, anno in cui, questi due Stati del Mediterraneo, stipularono un accordo definitivo di delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali.

In particolare, l’accordo cui si fa riferimento, è quello stipulato tra Italia ed ex Jugoslavia, Stato predecessore la Croazia, stipulato a Roma il 10 gennaio 1968, pubblicato dall’Italia in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 1969 ed entrato in vigore il 21 gennaio del 1970.

Tale accordo che, ad oggi, è ancora in vigore ed emana i suoi effetti giuridici, è stato, nel tempo, sottoposto a modifiche avvenute, con scambio di note tra i due Stati, il 22 e 29 luglio del 2005.

Tale accordo definisce una linea di delimitazione tra le rispettive Piattaforme Continentali la quale, come vedremo a breve, è stata dapprima adottata autonomamente dalla Croazia, che poneva l’Italia in una posizione di debolezza in merito alla delimitazione della sua ZEE; tale linea fu poi accettata dall’Italia con uno specifico accordo, stipulato nel 2022, con la Croazia.

Tornando alla nostra scansione temporale, si deve prendere atto di un altro momento importante per la Croazia, ovvero l'istituzione della sua "Zona Mista", la c.d. ZERP, acronimo che sta per "Zona di protezione ecologica e di pesca".

Tale Zona fu istituita autonomamente dalla Croazia nel 2003; ciò conduce la Croazia nel novero di tutti quegli Stati del Mediterraneo che, come l'Italia, sentivano sempre più forte l'esigenza di creare delle zone che, seppur non proprio "ZEE", avrebbero comunque attribuito, agli Stati che le istituivano, alcuni poteri sovrani su tali zone.

Tale ZERP sarà considerata una zona speciale in quanto sembrerebbe istituire una ZEE croata "De Facto" non accostandosi, dunque, alle altre Zone Atipiche le quali, per natura, attribuivano molti meno poteri sovrani rispetto alla Zona Economica Esclusiva.

La Croazia, invero, aveva già usato, in passato, la linea mediana di delimitazione della Piattaforma Continentale per una delimitazione che eludesse da tale zona di mare; si fa, cioè, riferimento proprio alla ZERP croata, la quale, istituita autonomamente nel 2003, consta del medesimo confine esterno della sua Piattaforma Continentale.

Dunque, quando l'atto unilaterale istitutivo della ZERP fu, dalla stessa Croazia, trasformato, nel 2021, in atto unilaterale istitutivo della sua Zona Economica Esclusiva, risultò evidente che, anche per la delimitazione esterna della ZEE, la Croazia scelse di continuare ad utilizzare la linea indicata, per la delimitazione della sua Piattaforma Continentale.

La decisione croata che, unilateralmente, trasformò in Zona Economica Esclusiva la precedente ZERP fu adottata il 5 febbraio del 2021.

Gli Stati che, nel Mediterraneo, adottarono autonomamente la ZEE con l'automatico uso della linea mediana, individuata negli accordi precedenti per le rispettive Piattaforme Continentali, furono la Croazia, la Tunisia ed infine la Spagna.

Tali Stati adottarono il limite esterno della Piattaforma Continentale come automatico, ovvero come “base forte” per gli accordi con gli altri Stati, collocandosi in una posizione di supremazia.

L'adozione autonoma, da parte della Croazia, della ZEE ha collocato l'Italia in una posizione di automatica debolezza, in quanto titolare di una pretesa non ancora dichiarata ufficialmente ovvero di una ZEE ancora solo potenziale.

L'applicazione della linea mediana, per arrivare ad una celere risoluzione del problema delle delimitazioni tra zone di mare, fu, nei rapporti tra Italia-Croazia ed Italia-Grecia, effettivamente utilizzata.

In particolare, mentre la Grecia non aveva disposto automaticamente e prima dell'accordo con l'Italia una sua ZEE, la Croazia, aveva autonomamente istituito una propria Zona Economica Esclusiva utilizzando, per accelerare i tempi nell'individuazione dei suoi confini, la già individuata linea mediana esplicitata negli accordi con l'Italia del 1968.

Allora, la questione sostanziale individuata da Tullio Scovazzi³⁰, ovvero se si potesse o meno usare, per ragioni più che altro pratiche di celerità, la linea mediana usata per la delimitazione della piattaforma continentale, anche per la delimitazione della ZEE, in tale caso risulta definitivamente risolta.

Si afferma ciò in forza dell'accordo che, nel 2022, fu stipulato tra Italia e Croazia, ove l'Italia, posta di fronte al fatto compiuto dell'autonomo utilizzo della linea mediana da parte della Croazia, accettò tale linea di delimitazione anche per la ZEE.

Tale accordo fu stipulato tra Italia e Croazia a Roma il 24 maggio 2022; di tale testo è proprio l'articolo 1 ad interessare in tale sede.

Invero, con l'articolo 1 dell'accordo del 24 maggio 2022³¹, Italia e Croazia definiscono le proprie Zone Economiche Esclusive ed esplicitano l'uso, nella delimitazione tra tali Zone, della linea mediana fissata l'8 gennaio 1968 tra Jugoslavia e Italia nell'Adriatico per la delimitazione della Piattaforma Continentale.

Giuseppe Cataldi³² è chiaro nell'affermare che, l'accettazione italiana all'utilizzo della linea mediana per la delimitazione delle rispettive ZEE,

³⁰ T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

³¹ Per la lettura dell'accordo si veda il sito web: <https://www.esteri.it/wpcontent/uploads/2022/05/Accordo-ZEE.pdf>

³² G. Cataldi, La legge che autorizza la creazione di una ZEE italiana, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 75.

derivi dal fatto che, sia Italia che Croazia sono Stati opposti, entrambi membri dell'Unione Europea e certamente interessati a sviluppare i negoziati nel modo più celere possibile.

È in tale ottica, dunque, che appare di poco conto lo spostamento della linea di delimitazione di pochi gradi ad ovest o a sud.

Con l'articolo 2 dell'accordo, Italia e Croazia dichiarano la propria subordinazione alle norme dell'Unione europea in materia di pesca nonché alle norme della Convenzione di Montego Bay del 1982 concernenti i diritti sovrani e giurisdizione degli Stati istitutivi la ZEE ed i diritti degli Stati terzi.

Infine, l'articolo 3 contiene una disciplina per le soluzioni delle controversie e, ove vi sia un risultato negativo di risoluzione, in applicazione di tale disciplina, dispone il rinvio alle norme della Convenzione di Montego Bay in materia di risoluzione delle controversie tra Stati.

8 Italia-Libia

Non esiste, ad oggi, nessun accordo tra Italia e Libia avente ad oggetto la delimitazione di zone marittime.

La Libia, dal 2005, entrò a far parte di quel gruppo di Stati del Mediterraneo che istituirono una loro "Zona Mista" pur di godere di un minimo di diritti sovrani e giurisdizione su zone di mare.

Tali zone quali, seppur atipiche, potevano comunque essere associate alla Zona Economica Esclusiva; ciò perché tali Stati, affacciandosi in

mari chiusi e semichiusi, non avrebbero potuto istituire, nel 2005, una loro Zona Economica Esclusiva, posto che, le norme riguardanti la ZEE, contenute nella Convenzione del 1982, erano disposte principalmente per Stati le cui coste si affacciavano sugli Oceani.

Dunque, nel 2005, la Libia istituisce autonomamente la propria “Zona di Pesca Esclusiva libica”.

Tale Zona libica sarà poi, nel 2009, trasformata dalla Libia in Zona Economica Esclusiva, con un atto istitutivo autonomo.

In tale sede appare utile ricordare quanto precedentemente esposto nel paragrafo esplicativo degli accordi Malta-Italia; invero, nel Mediterraneo centro-meridionale, per risolvere una situazione geografica eccessivamente complessa, fu necessario l'intervento dei quattro Stati che abitano tale parte del Mediterraneo, ovvero Malta, Italia, Tunisia e Libia.

Le controversie tra tali Stati, protagonisti della crisi geopolitica dalla fine degli anni '70/'80 del secolo scorso, verranno parzialmente risolte da due sentenze emanata dalla Corte Internazionale di Giustizia, adita, per una prima controversia, da Libia e Malta e, in una seconda controversia, da Tunisia e Libia; si fa riferimento alla sentenza del 24 febbraio 1982 sulla controversia che vide contrapposte Libia e Tunisia, nonché alla sentenza del 3 giugno 1985 che risolve il conflitto tra Libia e Malta.

Soffermandoci sulla controversia che vide contrapposte Libia e Malta dobbiamo prima di tutto specificare che, da un certo momento in poi, Malta iniziò a far pressioni sulla Libia per la delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali, ragione per quale, nel 1980 Malta

pubblicò una cartina che indicava nuove zone, teoricamente di giurisdizione maltese volendo, ivi intraprendere, un'attività di ricerca di idrocarburi. Tale zona si estendeva verso Sud a danno della Libia, ledendo inoltre il Modus Vivendi che, sino ad allora, Malta aveva mantenuto con l'Italia.

Nello stesso periodo, spiega Fabio Caffio³³, una nave italiana, che svolgeva operazioni di ricerca energetica per conto della Texaco Malta, fu bloccata, nell'attività di ricerca di petrolio, da una fregata libica la quale le intimò di andarsene e di non svolgere più tali attività; ciò in quanto, la fregata libica affermò d'essere nella piattaforma continentale libica, non avendo dunque, Italia e Malta, nessun diritto di ricerca ed estrazione di risorse energetiche; tale incidente fu chiamato, nella storia, l'incidente della "Saipem II", prendendo il nome della nave italiana che svolgeva tale ricerca in una zona di mare che la Libia non era in alcun modo disposta a cedere.

Tale incidente e tanti altri che, all'epoca, seguirono furono la spia di un contrasto politico tra Libia e Malta destinato a sfociare, inevitabilmente, al ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia; il 19 luglio 1982 Malta e Libia investirono la CIG per addivenire ad una definitiva soluzione dei contrasti.

³³ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 51.

Tali contrasti riguardavano la mancata delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, la quale delimitazione fu risolta definitivamente con la sentenza del 3 giugno 1985.

Tale sentenza tenne altresì conto degli interessi, seppur in modo indiretto, dell'Italia; infatti, nel 1984 il nostro Paese aveva fatto richiesta di intervento al procedimento, la quale non fu accolta dalla CIG; la Corte, tuttavia, terrà conto degli interessi dell'Italia, come Stato terzo che potrebbe avere "pretese" in certe zone di mare della piattaforma continentale.

Ciò si evince dalla sentenza del 3 giugno del 1985 che, rivolgendosi a Malta e Libia, impone a tali due Stati di concordare i confini della piattaforma continentale entro l'ambito spaziale in cui non vi sono pretese di Stati Terzi.

Tale accordo, richiesto espressamente dalla sentenza del 1985, sarà stipulato, tra Malta e Libia, con il trattato del 10 ottobre del 1985.

Successivamente, mentre da Malta non vi fu alcuna proposta di negoziati con l'Italia, la Libia si mostrò interessata alla stipula di accordi con l'Italia accettando, nel 1985, le proposte di trattative italiane; se non che, tali tentativi di accordi furono messi da parte a fronte della crisi libico-statunitense.

È per tale ragione che, ancora oggi, nonostante le concordi volontà di Libia e Italia di stipulare una trattativa per la delimitazione delle rispettive piattaforme, non esiste nessun accordo tra tali Stati.

9 Italia-Tunisia

Il 20 agosto del 1971 Italia e Tunisia delimitarono le rispettive Piattaforme Continentali, attraverso un accordo bilaterale che utilizzava il criterio dell'equidistanza. La linea mediana, individuata con l'applicazione del criterio dell'equidistanza, tuttavia, non si applicherà alle quattro isole italiane di Lampedusa, Linosa, Pantelleria e Lampione. Invero, secondo quanto disposto da Fabio Caffio, tale accordo creò una grande ed accesa discussione in Italia, soprattutto nell'area industriale italiana, dal momento che, nella stipula di tale accordo bilaterale, l'Italia decideva di attribuire, a tali quattro isole, un peso nullo. Tale effetto nullo attribuito alle Pelagie³⁴ si traduceva nell'attribuzione, a tali isole, di una

³⁴ Con tale nome è indicato un gruppo di tre isole (superficie complessiva di 25,73 kmq.) che si trova a S. della Sicilia, con cui però non ha alcun legame di natura fisica. Sono, in ordine di grandezza, Lampedusa, Linosa e Lampione. Il nome, che significa "isole di alto mare", le vorrebbe in certa guisa distinguere dalle altre che sono tra la Sicilia e l'Africa. Esse sole, infatti, relativamente non molto distanti tra loro, nell'insieme sono le più lontane sia dalla maggiore isola italiana sia dalla costa africana. Ma diverso è il caso, se le tre isole sono considerate nella loro origine e nella loro natura. E invero esse non poggiano sulla stessa piattaforma; giacché la più settentrionale Linosa (v.), che è di origine prettamente vulcanica, proviene da una profondità superiore ai 200 m., mentre Lampedusa e Lampione poggiano sopra una base comune meno profonda di 200 m., cioè sulla piattaforma continentale africana. La più grande e la più importante è Lampedusa (v.), che si allunga da O. a E. per circa 11 km., cominciando in forma assai sottile dal Capo Ponente; e in questo tratto occidentale, almeno per metà della sua lunghezza, essa non è più larga di 1 km. e mezzo. Ma nella parte sud-orientale, dov'è il paese di Lampedusa, si allarga almeno del doppio e termina a E. con tre punte: Capo Grecale, Punta Parrino e Punta Sottile. La parte occidentale, più stretta, è la più alta, raggiungendo 133 m. col rilievo di Albero Sole, mentre la parte più larga non si solleva più di 60 m. (M. Imbriacole). La costa settentrionale dallo scoglio del Sacramento al Capo Grecale è alta e rocciosa, e l'isobata di 50 m. è generalmente a meno di 1

piattaforma continentale lunga solo 12 miglia nautiche, ovvero sei miglia di mare territoriale e altre sei di Piattaforma; Fabio Caffio³⁵, nello spiegare tale attribuzione, sottolinea però come, lo stesso accordo attribuisse alla più grande isola di Pantelleria, una Piattaforma pari a 13 miglia nautiche, costituita dunque da sei miglia nautiche di mare territoriale e 7 di piattaforma continentale. Quanto stiamo esponendo altro non è se non l'applicazione pratica di una questione sostanziale ancora aperta, individuata da Tullio Scovazzi³⁶, concernente il problema dell'attribuzione del peso alle isole degli Stati per la delimitazione delle zone di mare. La volontà dell'Italia, che si evince dalla lettura dell'accordo bilaterale, fu dunque quella di attribuire, nel 1971, effetto nullo alle proprie isole per la delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali; contropartita italiana fu di poter continuare a pescare nelle acque tunisine. A fronte di ciò, tale accordo bilaterale creò non pochi malcontenti, soprattutto dal mondo industriale; i quotidiani dell'epoca, prendendo atto

km. dalla costa stessa; a S., dove la costa è più bassa, l'isobata è in media a 4 km. Anche Lampione, che è distante poco più di 18 km. dalla Punta Ponente di Lampedusa e che appare alla superficie del mare come un vetusto e deserto bastione - alto una quarantina di metri, largo non più di 180 e lungo 700 -, altro non è che la parte superiore di un monte saldato a circa 200 m. di profondità sull'orlo dell'accennata piattaforma. La popolazione era nel 1931 di 4153 ab., dei quali 3821 in Lampedusa e 332 in Linosa. L'isolotto di Lampione è disabitato. Fonte: [https://www.treccani.it/enciclopedia/isole-pelagie_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/isole-pelagie_(Enciclopedia-Italiana)/) ;

³⁵ F. Caffio, I confini marittimi italiani nella loro prospettiva storica: i casi di Tunisia, Malta, Libia, Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli 2023, pag. 61.

³⁶ T. Scovazzi, Breve rassegna sui confini marittimi dell'Italia, in A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Italia e diritto del mare, Napoli, pag. 41.

di tale malcontento generale, riportarono quanto segue: “nella spartizione del Mediterraneo il Governo italiano vuole regalare 30.000 km quadrati alla Tunisia in un’area dove già è stato trovato il petrolio”.

Già all’epoca, dunque, questo accordo bilaterale, che delimitava la piattaforma continentale tra i due Stati, risultava più sfavorevole per l’Italia che per la Tunisia in quanto, a fronte della minima contropartita di poter continuare a pescare nelle coste tunisine, la penisola italiana decideva di attribuire effetto nullo alle isole Pelagie.

Nonostante le opinioni avverse sull’ammissibilità di tale accordo per l’Italia, questo fu poi ratificato con la legge n.357 del 3 giugno 1978, successivamente pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 luglio 1978 ed infine entrato in vigore, in Italia, il 6 dicembre 1978.

Tale trattato, come abbiamo detto prima, fu stipulato in un contesto che non conosceva ancora la Zona Economica Esclusiva nel Mediterraneo; se così è, non è che detto che il trattato del 1971, che fissa il criterio dell’equidistanza ed utilizza la linea mediana per la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali tra Italia e Tunisia, debba essere utilizzato, allo stesso modo, per la delimitazione delle rispettive Zone Economiche Esclusive. Infatti, come abbiamo detto, quando l’accordo bilaterale fu stipulato ancora non era conosciuta la Zona Economica Esclusiva nel Mediterraneo; dunque, non si tenevano in considerazione le circostanze geopolitiche che, nell’individuazione di una linea esterna per la zona economica esclusiva, dovrebbero essere considerate. Inoltre, nel 1971 il mare territoriale era ancora lungo solo sei miglia nautiche;

come sappiamo sarà la convenzione di Montego Bay del 1982 ad estendere la lunghezza del mare territoriale da sei miglia nautiche a ben dodici. Quindi non era per nulla scontato che la linea mediana, utilizzata per la delimitazione del fondo marino, fosse applicabile anche per la colonna d'acqua sovrastante.

Se infatti si applicasse la linea mediana anche per la delimitazione della Zona Economica Esclusiva, si potrebbe creare, per l'Italia, una situazione ancora più sfavorevole di quella, già altrettanto sfavorevole, che si era venuta a creare con la stipula dell'accordo bilaterale del 1971.

È in tale contesto che si capisce appieno l'interesse italiano ad avere una futura trattativa con la Tunisia, soprattutto tenendo conto della storica frequentazione dei pescherecci italiani nella zona del Mammellone³⁷.

È a fronte di quanto appena esposto che si capisce appieno perché, secondo Tullio Scovazzi, per gli Stati quali Tunisia, Spagna e Albania, la

³⁷ Negli anni 1963 e 1971 furono siglati accordi di pesca tra Italia e Tunisia relativi al cosiddetto «Mammellone», l'area di mare fra le coste tunisine e Lampedusa. Nel 1973 la Tunisia estese il proprio mare territoriale fino a 12 miglia marine e, per non danneggiare l'Italia, firmò un accordo di pesca (1976), permettendo ai pescatori italiani di operare nel mare territoriale tunisino, fatte salve alcune zone del Mammellone.

Tale accordo rimase in vigore per tre anni, ma non fu rinnovato e nel 1979 l'Italia dichiarò il Mammellone zona di ripopolazione, proibendo la pesca.

Nel 1988 le marine italiana e tunisina firmarono un accordo di cooperazione al fine di pattugliare tali acque ed evitare dispute, ma tale accordo non fu mai formalizzato e applicato e negli ultimi anni il conflitto ha portato alla perdita di 3 pescatori e al ferimento di altri 27 di Mazara del Vallo, unica marineria europea che opera in quella zona, nonché a un ingente danno socio-economico.

Il distretto produttivo della pesca di Mazara del Vallo ha svolto negli anni un ruolo importante, grazie anche alla possibilità di avvalersi dell'Osservatorio della pesca nel Mediterraneo. Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006697_IT.html ;

questione sostanziale circa l'applicabilità della linea mediana utilizzata per la Piattaforma Continentale anche alla Zona Economica Esclusiva, rimane tuttora un capitolo aperto.

Nel 1973, due anni dopo la stipula dell'accordo bilaterale con l'Italia sulla delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali, la Tunisia istituisce unilateralmente una "zona di pesca tunisina", non essendo ancora prevista la possibilità, per gli Stati del Mediterraneo, di istituire proprie Zone Economiche Esclusive. Tale zona di pesca fu estesa dalla Tunisia sino al Canale di Sicilia; ciò fece sì che l'Italia contestò l'estensione di tale zona di pesca tunisina, la quale, poiché arrivava sino a 16 miglia nautiche dalle coste di Lampedusa, non si sarebbe mai potuta considerare zona di pesca tunisina bensì si sarebbe dovuta considerare "Alto Mare". A fronte di tale contestazione italiana la Tunisia affermò che l'Italia non avrebbe potuto opporsi in quanto, in passato, il nostro Paese, aveva stipulato accordi con la Tunisia, i quali riconoscevano i diritti di pesca delle navi battenti bandiera tunisina; l'affermazione risulterà tuttavia fallace nel momento in cui si prende atto del fatto che, questi accordi, avevano un limite temporale ed erano stati stipulati per concessioni di natura differente.

La zona di pesca tunisina del 1973 è stata poi trasformata, nel 2005, nella Zona Economica Esclusiva tunisina. La Tunisia, esattamente come la Spagna e la Croazia, hanno adottato, nell'istituzione della propria Zona Economica Esclusiva, di propria spontanea volontà, la linea mediana individuata negli accordi con gli Stati frontisti per la

delimitazione della piattaforma continentale; tali Stati se non hanno adottato il limite esterno della piattaforma, hanno comunque utilizzato tale limite come “base forte” per un negoziato con gli Stati frontisti ed adiacenti, per la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive.

La ZEE tunisina nasce, dunque, con la legge n. 50 del 27 giugno del 2005, la quale, nel trasformare la precedente zona di pesca, utilizza la stessa linea esterna provvisoria, disposta dall'accordo per la piattaforma del 1971. Una soluzione che utilizzi tale linea di delimitazione esterna, individuata dall'accordo del 1971, appare iniqua; tale iniquità si evince se si riflette sul fatto che, anzitutto, sono cambiate le circostanze alla base dei rapporti geopolitici tra l'Italia e la Tunisia; invero se prima, nel 1971, il mare territoriale era di sole sei miglia nautiche oggi, invece, è di ben dodici miglia nautiche.

Inoltre, all'epoca della stipula dell'accordo bilaterale del 1971 non si conosceva la possibilità, per gli Stati del Mediterraneo, di istituire una Zona Economica Esclusiva; se infatti l'Italia avesse conosciuto tale possibilità avrebbe sicuramente tenuto conto di altri suoi interessi economici in gioco, cercando dunque di evitare la posizione di debolezza, che, proprio l'accordo del 1971 le attribuisce.

10 Italia-Albania

L'Albania e l'Italia il 18 dicembre del 1992 firmarono un trattato a Tirana; tale trattato, che individuava la linea esterna di delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali, fu pubblicato in Italia in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 1995 ed entrò in vigore il 29 febbraio del 1999.

Tale linea esterna di delimitazione indicata espressamente all'interno del trattato, è una linea mediana, cioè una "linea equidistante" tra i due Paesi, che nasce dal momento in cui tale accordo, come molti altri nella storia, si improntò sul criterio dell'equidistanza; si pensi, ad esempio, agli accordi che delimitano la Piattaforma Continentale con l'ex Jugoslavia, con la Tunisia, con la Spagna e appunto con l'Albania. Tali accordi sono stati stipulati con questi Stati dalla fine degli anni '60 in poi, quando l'Italia prese atto dell'importanza economica che derivava dalla ricerca ed estrazione di idrocarburi, realizzata con apposite attività, presso la Piattaforma Continentale.

Più in dettaglio, il trattato del 1992 firmato tra Italia e Albania è composto da ben 16 segmenti marittimi definiti da 17 punti di singole coordinate; Tali 16 segmenti stabiliscono il confine nel canale d'Otranto. Il punto più a meridione forma un confine marittimo con la Grecia, quello invece più a settentrione forma un punto marittimo col Montenegro.

Infine, il trattato individua la disciplina della risoluzione dei confini; infatti, ove non si addivenga a una soluzione, entro quattro mesi, con i

mezzi diplomatici, questi due Stati hanno diritto, secondo quanto disposto dal trattato, a rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia.

Tale accordo è considerato a tutti gli effetti, dall'Italia e dall'Albania, un accordo “equo”.

Poiché, ad oggi, è ancora in vigore, tra Italia e Albania, questo trattato del 1992, si auspicherebbe per questi due Stati, i quali ancora non hanno istituito una propria Zona Economica Esclusiva nel Mediterraneo, l'accoglimento del criterio della linea “All Purposes” valida, cioè, per tutti gli spazi ed interessi economici; sarebbe dunque idoneo accelerare i tempi, garantendo celerità negli accordi tra Stati, utilizzando la medesima linea che delimita la Piattaforma Continentale nel trattato del 1992; ciò in quanto è considerata a tutti gli effetti una linea equa, che non mette in una condizione di debolezza nessuno dei due Stati. La “questione sostanziale” dell'utilizzo o meno della stessa linea di delimitazione delle rispettive Piattaforme Continentali, per l'Albania continua ad essere aperta; tuttavia, si auspica un uso celere e idoneo della medesima linea individuata dal trattato del '92.

È, in particolare, a fronte della positiva esperienza con la Grecia, che parrebbe possibile stipulare un trattato di delimitazione delle future ZEE tra Italia e Albania, che utilizzi la stessa linea che delimita il fondo marino anche per la colonna d'acqua sovrastante. Dunque, in un caso dove l'accordo di delimitazione della piattaforma è “equo” per tutti gli Stati che lo stipulano, il trattato tra Italia e Grecia fa proprio da modello per addivenire a soluzioni simili.

11 Italia-Francia

Nel Mediterraneo occidentale, tra le moltitudini di conflitti tra Stati, nella delimitazione dei confini marittimi, si aggiunse anche la controversia che vide contrapposte Italia e Francia³⁸.

I primi tentativi di accordi per la delimitazione delle zone marittime tra Italia e Francia risalgono al 1892, tentando, a quel tempo, di stipulare un accordo volto alla definizione del solo Mare Territoriale tra la Costa Azzurra e la Liguria.

Tale iniziale incontro non fu produttivo di un concreto accordo e si concluse in un nulla di fatto.

I tentativi continuarono durante gli anni '70 del secolo scorso; infatti, dal 1971 al 1975 continuarono i lavori, volti alla realizzazione di accordi tra Italia e Francia per la delimitazione della sola Piattaforma Continentale³⁹.

Negli anni '70 non era ancora stata emanata la Convenzione di Montego Bay del 1982; per tale ragione vigevano le norme di diritto internazionale del mare, contenute nella "Convenzione di Ginevra" del 1958, la quale prevedeva, in merito alla Piattaforma Continentale, una lunghezza massima di 200 miglia nautiche, disponendo, obbligatoriamente, l'uso

³⁸ Fabio Caffio in "Acque agitate nel Mediterraneo occidentale: la proclamazione algerina della zona economica esclusiva", in Riv. Dir. Nav., c2019, p. 215.

³⁹ Per approfondimenti si veda la dottrina italiana cfr. G.P. FRANCALANCI in "Storia dei trattati e dei negoziati per la delimitazione della piattaforma continentale e del mare territoriale tra l'Italia e i Paesi del Mediterraneo" Roma, 2000, p. 76 ss.;

di una “linea mediana” nascente dall’applicazione del criterio d’equidistanza, per gli Stati frontisti o adiacenti, le cui coste fossero affacciate in mari chiusi o semichiusi.

Anche tale secondo tentativo di stipula di un accordo, non portò alcun esito positivo.

Le negoziazioni tra Italia e Francia ripresero solo quattro anni dopo la ratifica, da parte di questi Stati, della Convenzione di Montego Bay; tali negoziazioni, tuttavia, a differenza dei precedenti tentativi di negoziazione, non avevano ad oggetto la delimitazione della Piattaforma Continentale o del Mare Territoriale, bensì solo ed esclusivamente l’individuazione del confine del Mare Territoriale tra le due isole di Corsica (Francia) e Sardegna (Italia). Tale accordo, dunque, era limitato a uno specifico tratto marino e non conteneva, per tale ragione, una soluzione celermente applicabile nelle successive trattative Italo-Francesi per la delimitazione di altre zone di mare.

Tale era dunque la c.d. “Convenzione di Bonifacio” redatta a Parigi che, come si evince, delimitava con l’Italia la zona delle Bocche di Bonifacio nonché, come abbiamo prima spiegato, lo Stretto internazionale tra la Corsica e la Sardegna.

Tale convenzione entrò in vigore il 15 maggio 1989 e fu poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n.48 del 27 febbraio 1989.

L’articolo 1 di tale legge individuava le coordinate geografiche della linea di delimitazione delle relative acque territoriali poste tra la Sardegna e la Corsica, al fine di scongiurare controversie per la loro delimitazione.

L'articolo 2, al primo comma invece sanciva “Al fine di evitare che la presente Convenzione possa portare pregiudizio alle consuetudini di pesca dei pescatori di professione dei due Paesi, le Parti convengono, a titolo di intesa di vicinato, di lasciare che i battelli di pesca costiera italiani e francesi continuino a svolgere l'attività sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita (...)”.

Dalla lettura dell'articolo 2 al primo comma si evince che, tale accordo, istituì una Zona di Pesca congiunta tra Italia e Francia, in applicazione del principio di leale collaborazione tra Stati, sancito all'interno della Convenzione di Montego Bay.

Se non che, dagli anni 2000 in poi, la Francia diede attuazione alle norme di Montego Bay che permettevano, agli Stati ratificanti la Convenzione, di estendere alcuni diritti sovrani e la loro giurisdizione, al di là del Mare territoriale delle 12 miglia nautiche.

Ciò si realizzò, soprattutto, attraverso l'istituzione francese di una propria “Zona di Protezione Ecologica” con legge n. 346 del 2003.

A tale zona francese seguì, tre anni dopo, l'istituzione di una Zona di Protezione Ecologica italiana con la legge n. 61 del 2006; con tale legge l'Italia segnò una differenza, rispetto alla Francia, in quanto, con la sua istituzione, cercò di non ledere gli interessi di alcuno Stato frontista, accortezza che la Francia non aveva avuto; invero, se guardiamo in dettaglio ai confini della Zona di Protezione Ecologica francese, istituita con la legge n. 346/2003, si evince immediatamente come, tali confini,

rispettino perfettamente il limite della linea mediana individuata con l'Italia e, tuttavia, ciò non si realizza allo stesso modo per la Spagna.

Quindi, la Zona di Protezione Ecologica francese si sovrapponeva alla Zona di Pesca Spagnola, provocando così alcuni contrasti tra Nazioni⁴⁰.

Dopo anni di trattative non andati a buon fine, nel 2012 la Francia decise, autonomamente, di trasformare la propria Zona di Protezione Ecologica in Zona Economica Esclusiva.

Tale trasformazione in ZEE per la Francia avvenne con il Decreto francese n. 2012-1148 del 12 ottobre 2012, «portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée». Tale atto normativo ha permesso alla Francia di trasformare definitivamente la sua ZPE in ZEE specificando, in un'apposita tabella all'art.1, le coordinate geografiche della linea di delimitazione.

A causa di tale trasformazione, la ragione di trattazione dell'Italia con la Francia cambiò: non aveva più lo scopo di delimitare le due ZPE bensì di distinguere la ZPE italiana dalla ZEE francese.

Dopo anni di apposite trattative, successive all'anno di proclamazione della ZEE francese, Italia e Francia sono giunte a sottoscrivere un accordo definitivo di delimitazione tra la ZEE francese e ZPE italiana con il Trattato di Cean del 2015.

⁴⁰ F. Caffio, The maritime frontier between Italy and France: A paradigm for the delimitation of the Mediterranean Maritime Spaces, in *Mar. Saf. Sec. L. J.*, c2016, p. 98.

L'accordo di Caen trova un precedente nell'intesa italo-tunisina, cui si rinvia per una più chiara spiegazione.

La differenza tra i due accordi sta, tuttavia, nel fatto che, nonostante le opposizioni italiane, l'intesa con la Tunisia fu sottoscritta e ratificata dall'Italia, permettendo dunque una produzione dei suoi effetti giuridici nel territorio italiano; ciò non può altrettanto affermarsi per l'accordo francese di Cean il quale, non essendo ratificato dall'Italia, non produsse mai, nel nostro territorio, effetti giuridici.

Tale accordo, siglato dai due Stati il 21 marzo del 2015, delimiterebbe i mari territoriali e i rispettivi spazi di giurisdizione, riferendosi quindi alla Piattaforma Continentale e la ZEE francese da un lato ed alla Piattaforma Continentale e ZPE italiana dall'altro.

Si riporta, per una migliore intelligenza del ruolo dell'accordo di Caen, l'articolo 1

Art. 1: “La linea di delimitazione tra i mari territoriali, la piattaforma continentale e le acque sotto giurisdizione della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese è definita dalle linee che collegano i seguenti punti (...)”.

Dalla lettura della parte iniziale di tale articolo si evince come la Francia volle mantenere immutati i confini della sua Zona Economica Esclusiva arrivando ad un accordo con l'Italia ed inoltre definendo una apposita linea di separazione tra ZEE francese e ZPE italiana.

Tale accordo non è, tuttavia, ancora entrato in vigore; ciò in quanto l'Italia, pur avendolo siglato con la Francia il 21 marzo del 2015, non ha ancora provveduto a ratificarlo.

La mancata ratifica è espressione della volontà della maggioranza della popolazione peninsulare.

In particolare, tale accordo bilaterale, ha lo scopo di individuare una linea "All Purposes", ovvero un'unica linea che delimiti di una pluralità di confini di più zone di mare; tale linea All Purposes si otterrà attraverso l'utilizzo della medesima "linea mediana", indicata per la delimitazione della Piattaforma Continentale, anche per la delimitazione di zone di mare diverse come la ZEE o la ZPE.

Tale linea fu effettivamente individuata nell'accordo di Cean del 2015 il quale, tuttavia, non fu ratificato dall'Italia, a causa delle strenue opposizioni degli abitanti della penisola italiana; si ricordi, tra tutte, le opposizioni manifestate dalle associazioni di pescatori.

Tali associazioni ritenevano che molti interessi italiani, nella redazione dell'accordo, non fossero stati per nulla presi in considerazione, ciò a vantaggio esclusivo della Francia.

In effetti, a ben vedere, l'Italia, con tale accordo, non aveva ancora istituito una propria ZEE, a differenza della Francia; ciò porta ad affermare che si deve guardare all'accordo di Cean solo come punto di partenza.

12 Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto illustrato nel presente elaborato l'Italia si presenta, negli accordi di delimitazione con gli Stati del Mediterraneo, un Paese passivo, il quale, da sempre, nell'abbracciare il principio della libertà dei mari, decide di mettersi da parte assieme alle sue pretese.

Ciò ha portato gli altri Stati del Mediterraneo a imporre i propri interessi con forza; si ricordi, ad esempio, l'Algeria, la quale ha istituito una propria ZEE che arrivava sino alle coste Sarde o a Malta, piccolissimo Stato-Isola che, nonostante le dimensioni ridotte rispetto all'Italia, si è sempre imposta con forza nei rapporti con gli Stati del Mediterraneo.

Si auspica che l'Italia, nel relazionarsi con gli altri Stati, inizi ad imporsi in modo più concreto, esprimendo con forza i propri diritti, sia nei confronti degli Stati del Mediterraneo, con cui dialoga direttamente e apertamente, sia nei confronti della Corte Internazionale di Giustizia, che, organo terzo ed imparziale, sarà così in grado di addivenire, più facilmente, a soluzioni utili anche all'Italia.

Un primo passo avanti, nell'imposizione degli interessi italiani nel mondo si è avuto nel 2021 con l'adozione della legge n.91 la quale autorizza l'istituzione di una Zona Economica Esclusiva anche per l'Italia.

Un passo avanti che, tuttavia, non si è ancora concretizzato a pieno; invero, per quanto si apprezzino gli ultimi sforzi del governo italiano, il cui sistema burocratico ha da sempre mostrato una scarsa capacità di

adattamento ai cambiamenti normativi e geopolitici circostanti, si è ancora ad un nulla di fatto.

Come abbiamo più volte detto, infatti, tale legge n. 91 del 2021, non istituisce una ZEE italiana, ma ne ammette l'autorizzazione.

Tale legge n. 91 del 2021 non è, tuttavia, la sola a portare cambiamenti in Italia.

Invero, questa, è espressamente citata all'interno del nuovissimo "Piano del Mare" del 2023.

Si arriva, dunque, ai giorni nostri con un'Italia, che, ultima tra tutti gli Stati, ha finalmente aperto gli occhi di fronte ad una realtà che vuole metterla da parte.

La posizione geografica dell'Italia, collocata al centro del Mediterraneo, è particolarmente importante.

Ciò ha portato gli altri Stati a provvedere, avverso tale forza geopolitica italiana, istituendo unilateralmente e velocemente proprie zone di mare, ove dichiarare, una volta istituite, la propria giurisdizione e sovranità, ponendo un limite alla, ipotetica ma mai attuata, supremazia italiana.

L'Italia appare, dunque, in tale contesto geopolitico in costante cambiamento, come uno Stato che "ha le capacità ma non si applica", uno Stato "timido" di fronte ai cambiamenti.

A ben vedere, quella del governo italiano nel tempo fu, forse, ancor più che timidezza o mancata capacità di incisione nel Mediterraneo delle proprie pretese, un vero e proprio disinteresse alla tematica.

Tale disinteresse portò l'Italia a non percepire pienamente il significato economico ed ambientale che, una disciplina ad hoc, volta all'istituzione di un'apposita ZEE, porta con sé.

Invero, la capacità economica di uno Stato aumenta proporzionalmente nel momento in cui, al controllo quasi esclusivo delle risorse non biologiche ed energetiche del fondo del mare, si affianca il controllo sulle risorse biologiche e rinnovabili anche nelle acque sovrastanti.

Oltre ad aumentare la capacità economica di uno Stato, l'istituzione di una Zona Economica Esclusiva porta, soprattutto, ad una tutela dell'ambiente marino che, per gli Stati ratificanti la CNUDM, parti dell'Unione Europea, altro non è se non un mero adempimento degli obblighi di tutela e salvaguardia dell'ambiente circostante.

Il Piano del Mare del 2023 è un documento che, citando la legge n.91 del 2021 e gli accordi intrapresi tra l'Italia e gli altri Stati del Mediterraneo, nella delimitazione delle piattaforme continentali, prende atto di una realtà in cambiamento, anche per l'Italia, cercando di attribuire, al governo italiano, tutti gli strumenti necessari per un'adeguata istituzione di una ZEE, finalmente, anche italiana.

A fronte di ciò, ci si domanda infine se, l'Italia, nel delimitare la propria futura Zona Economica Esclusiva, debba o meno usare la medesima linea di delimitazione esterna usata, storicamente, anche per la Piattaforma Continentale.

Sento di poter affermare che, la risposta corretta a tale interrogativo, sia proprio: “dipende”.

Invero, la condizione base, per la stipula di accordi di delimitazione futuri tra ZEE, deve essere una scelta italiana puramente egoistica.

Ovverosia, l'Italia sarà libera di scegliere di accettare la stessa linea mediana in un accordo di delimitazione della sua ZEE, a condizione che il nostro Paese agisca, nel fare ciò, mettendo definitivamente da parte la posizione di debolezza in cui si è fossilizzato, per accogliere, piuttosto, la sua posizione dominante del Mediterraneo centrale, che lo pone in condizione di poter scegliere ciò che è meglio per lui.

Dunque, un accordo come quello con la Grecia, ove gli interessi italiani sono tutelati e garantiti, è sicuramente auspicato, non tanto per la scelta italiana a favore di una linea "All purposes" che garantisce celerità nelle risoluzioni di controversie tra Stati, quanto, piuttosto, per la posizione rivestita dall'Italia di supremazia, che le permette di scegliere ciò che è meglio per gli interessi del nostro Paese, non facendo più il gioco dei Paesi amici.

Siamo così arrivati alla conclusione per cui, l'Italia, nella stipula degli accordi definitivi, non deve in alcun modo mettere da parte i propri diritti ed interessi; ciò non vuol dire che, gli Stati terzi, non siano più titolari di diritti nella zona istituita. Al contrario è la regolamentazione, appositamente contenuta negli atti istitutivi, la quale, facendo venir meno ogni dubbio, permette un'adeguata tutela e salvaguardia dei diritti fondamentali che, la CNUDM, richiamata obbligatoriamente in ogni atto istitutivo, prevede espressamente per gli Stati terzi, disponendo

anche una tutela giuridica adeguata che altrimenti non sussisterebbe, lasciando una realtà confusa ed inadeguata.

Inoltre, una regolamentazione ad hoc della Zona Economica Esclusiva permette, all'Italia, di perseguire uno scopo unitario ed europeo, ovvero la tutela della c.d. "Blue Economy"; dunque si garantirebbe un comportamento italiano, con lo svolgimento di apposite attività, volto alla tutela dell'ambiente marino nonché alla sua salvaguardia.

L'Italia, dunque, non deve mettere da parte i propri diritti ed interessi, nei rapporti relazionali con gli altri Stati;

Nell'attesa di appositi accordi definitivi di delimitazione, si auspica la realizzazione, nelle fasce di mare con pretese concorrenti tra Stati, di attività volte alla ricerca di energie rinnovabili, sfruttamento congiunto di stock ittici ecc in collaborazione tra Stati.

È auspicato cioè, che tali attività, siano esercitate in modo congiunto tra Stati, in applicazione del principio di leale cooperazione tra questi, come espressamente individuato dalla Convenzione di Montego Bay.

Tale scelta, volta allo sfruttamento congiunto delle risorse, nonché alla cooperazione di attività di ricerca etc. tra Stati, può essere considerata sia una scelta temporanea, in attesa del futuro e definitivo accordo di delimitazione della zona, oggetto di sfruttamento congiunto, sia una scelta definitiva tra Stati i quali, dunque, mettono da parte le loro pretese egoistiche per addivenire ad una soluzione migliore per tutti.

Infatti, tali attività di ricerca, sfruttamento congiunto ecc, realizzate in una fascia di mare con pretese comuni tra Stati, aumenteranno

proporzionalmente la capacità economica degli Stati che, in tal zona, collaborano nello svolgimento di attività economiche.

Invero, ragionando in una logica proporzionale matematica, se è vero che, l'istituzione di una ZEE, per uno Stato porta un aumento proporzionale della sua capacità economica, la collaborazione congiunta, per la stessa fascia di mare, tra due Stati, porterà un aumento della capacità economica Statale ad entrambi, seppur in modo ridotto.

In un bilanciamento tra costi e benefici dunque, due Stati, in contrasto tra loro per la delimitazione di una zona di mare di cui vorrebbero esclusiva giurisdizione e sovranità, otterrebbero più benefici, in tema di capacità economica, se decidessero di collaborare tra loro già nel breve periodo piuttosto che mantenere immutate le proprie posizioni, per un periodo di tempo incerto e potenzialmente molto lungo, senza scendere a compromessi.

In definitiva, dunque, la via dei compromessi, volti ad attività di cooperazione tra Stati nelle stesse fasce di mare, è quella maggiormente auspicabile.

In mancanza, tuttavia, l'Italia deve provare a non cedere, per un malinteso amor di pace e amicizia tra Stati, nella stipula degli accordi, i propri diritti ed interessi.